2026/1807

27.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1807 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi obblighi di comunicazione e la modifica di quelli vigenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 impone agli Stati membri di comunicare ogni due anni lo stato di attuazione del loro piano nazionale integrato per l'energia e il clima attraverso relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima.

(2) Gli Stati membri sono tenuti a redigere le relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima conformemente a una serie di modelli riportati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 della Commissione ([2]).

(3) La normativa settoriale, nello specifico le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2018/2001 ([3]), (UE) 2023/1791 ([4]), (UE) 2024/1275 ([5]) e (UE) 2024/1788 ([6]) del Parlamento europeo e del Consiglio, impone l'inclusione di determinate informazioni nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima.

(4) Le suddette direttive sono state adottate o modificate dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 e prevedono ulteriori obblighi di comunicazione di cui è opportuno tenere conto nei modelli riportati nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299.

(5) La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]) introduce nell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), e nell'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 nuovi obblighi di comunicazione in forza dei quali gli Stati membri devono descrivere le proprie politiche e misure volte a promuovere la diffusione di accordi di compravendita di energia rinnovabile. Introduce inoltre, rispettivamente all'articolo 22 bis, paragrafi 1 e 3, e

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 della Commissione, del 15 novembre 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima (GU L 306 del 25.11.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2299/oj).
([3]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).
([4]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).
([5]) Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj).
([6]) Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).
([7]) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

all'articolo 22 ter della direttiva (UE) 2018/2001, obblighi in base ai quali gli Stati membri devono comunicare le politiche e le misure pianificate e adottate al fine di diffondere l'utilizzo dell'energia rinnovabile nell'industria, indicare la quantità di combustibili rinnovabili di origine non biologica che prevedono di importare e di esportare o che utilizzano nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento e di comunicare se riducono l'obiettivo relativo all'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica nel settore industriale. La direttiva (UE) 2023/2413 introduce inoltre negli articoli 23, 24 e 25 della direttiva (UE) 2018/2001 l'obbligo per gli Stati membri di riferire in merito all'utilizzo delle energie rinnovabili negli impianti di riscaldamento e raffrescamento, in particolare nel teleriscaldamento, e alla quota di energia rinnovabile e alla riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti.

(6) La direttiva (UE) 2023/1791 introduce obblighi di comunicazione nuovi o riveduti per quanto riguarda il consumo energetico degli enti pubblici, gli appalti pubblici soggetti a criteri di efficienza energetica, il principio «l'efficienza energetica al primo posto» e i finanziamenti a favore dell'efficienza energetica. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, di tale direttiva, gli Stati membri devono riferire in merito alle modalità con cui si è tenuto conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto» e alle azioni intraprese per rimuovere eventuali ostacoli alla sua attuazione, mentre l'articolo 5 impone loro di riferire in merito alla riduzione del consumo di energia conseguita dagli enti pubblici. L'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1791 amplia il quadro di comunicazione istituito dall'allegato IX, parte 2, lettere f) e g), de regolamento (UE) 2018/1999 per includervi la ristrutturazione di tutti gli edifici di proprietà degli enti pubblici.

(7) L'articolo 7, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/1791 impone agli Stati membri di riferire in merito alle misure adottate per affrontare gli ostacoli alla diffusione di appalti pubblici soggetti a criteri di efficienza energetica. A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva gli Stati membri devono fornire informazioni sui risparmi energetici realizzati tra le famiglie in condizioni di povertà energetica e i gruppi vulnerabili. I paragrafi 10 e 11 di tale articolo impongono agli Stati membri di riferire in merito all'attuazione dell'obbligo di risparmio energetico e di descrivere le politiche e le misure attuate. L'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafi 3 e 4 stabiliscono gli obblighi di comunicazione sui regimi obbligatori di efficienza energetica e sulle misure politiche alternative. A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a comunicare le misure di miglioramento dell'efficienza energetica e le correlate di informazione o tutela dei consumatori. L'articolo 25, paragrafo 5, impone agli Stati membri di comunicare le politiche e le misure introdotte nei rispettivi piani di riscaldamento e raffrescamento. L'articolo 30, paragrafo 17, impone agli Stati membri di comunicare, tra le altre cose, il volume degli investimenti pubblici in materia di efficienza energetica, il volume dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica e i programmi di finanziamento nazionali posti in essere.

(8) L'articolo 3 e l'allegato II della direttiva (UE) 2024/1275 stabiliscono obblighi di comunicazione nuovi o rivisti da includere nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, relativi al contributo del settore edile agli obiettivi nazionali e dell'Unione e ai progressi complessivi compiuti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati.

(9) Per valutare i progressi compiuti nel mercato dell'energia al dettaglio, l'articolo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 impone agli Stati membri di includere i rispettivi obiettivi nazionali relativi al mercato interno dell'energia nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima. A norma dell'articolo 4, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2024/1788, gli Stati membri sono inoltre tenuti a includere nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima l'attuazione di prezzi per la fornitura di gas basati sul mercato di cui al medesimo articolo.

(10) Dall'adozione del regolamento (UE) 2018/1999 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 sono stati completati due cicli di comunicazione, nel 2023 e nel 2025. Nella più recente valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima ([8]), la Commissione ha concluso che dall'uso continuato della piattaforma elettronica e dei modelli di comunicazione, e dall'esperienza di utilizzo degli Stati membri, era emersa la chiara necessità di semplificare il processo di comunicazione e aumentare la comparabilità dei dati, così da agevolare in seguito il riesame e la valutazione delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima.

(11) Sulla base degli insegnamenti tratti durante i precedenti cicli di comunicazione e al fine di preparare le prossime relazioni intermedie da presentare entro il 15 marzo 2027, i modelli di comunicazione dovrebbero essere semplificati per eliminare le richieste ridondanti di dati che sono già raccolti dalla Commissione con altri mezzi e per ridurre l'onere di comunicazione a carico degli Stati membri.

([8]) Assessment of progress towards the objectives of the Energy Union and Climate Action SWD(2025) 351 final del 6 novembre 2025.

(12) È inoltre opportuno chiarire gli obblighi di comunicazione relativi all'eliminazione graduale delle sovvenzioni energetiche così da garantire la coerenza tra gli Stati membri dell'UE, fondendo gli articoli 6 e 12 per razionalizzare i processi e ridurre gli oneri amministrativi. È stata introdotta una nuova sottocategoria per le sovvenzioni ai combustibili fossili, confrontando le aliquote d'imposta effettive con un parametro di riferimento, mentre la tabella 1 riveduta dell'allegato XV pone l'accento sulle descrizioni dettagliate di politiche, misure, fonti di finanziamento, destinatari e obiettivi, quali la competitività economica, la decarbonizzazione o la sicurezza energetica. Gli Stati membri dovrebbero verificare o modificare i dati precaricati, giustificando eventuali modifiche o approcci alternativi utilizzati per individuare le sovvenzioni ai combustibili fossili.

(13) Sebbene fossero tenuti a recepire la direttiva (UE) 2023/1791 nella legislazione nazionale entro l'11 ottobre 2025, ai fini della prossima relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima da presentare entro il 15 marzo 2027 per gli anni 2024 e 2025 gli Stati membri hanno la possibilità di adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6 di tale direttiva soddisfacendo gli obblighi dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]). Sebbene le tabelle che figurano nell'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 debbano essere aggiornate per tenere conto delle recenti modifiche, gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a utilizzare le tabelle aggiornate per gli anni 2024 e 2025. A tal fine è opportuno adottare le necessarie disposizioni transitorie.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Unione dell'energia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 è così modificato:

1) all'articolo 1, punto 1), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) informazioni sul modo in cui lo Stato membro dà seguito a una raccomandazione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 32, paragrafo 1 o 2, e dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, solo laddove la Commissione l'abbia formulata;»;

2) all'articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso;

3) l'articolo 8 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Comunicazione del volume di risparmio energetico realizzato a norma dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE e dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2023/1791»;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Lo Stato membro comunica le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) utilizzando i formati riportati nell'allegato XI del presente regolamento.

(*) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).»;

([9]) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj).

4) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 12*

Comunicazione di informazioni su politiche e misure per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili

Lo Stato membro, utilizzando i formati riportati nell'allegato XV del presente regolamento, riferisce in merito alle politiche e alle misure attuate o previste per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2018/1999, e alle informazioni sui progressi compiuti verso gli obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, di cui all'articolo 25, lettera d), del medesimo regolamento. Tali politiche e misure comprendono quelle riguardanti le sovvenzioni energetiche che rientrano nelle seguenti categorie: trasferimenti diretti, spesa fiscale, aliquota d'imposta effettiva rispetto a un parametro di riferimento, sottoprezzatura di beni o servizi e meccanismi di sostegno al reddito o ai prezzi.»;

5) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 14*

Obblighi di comunicazione aggiuntivi riguardo all'efficienza energetica

1. Lo Stato membro comunica le informazioni aggiuntive di cui all'allegato IX, parte 2, lettere e) e da h) a k), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XVII del presente regolamento.

2. Lo Stato membro comunica la superficie coperta totale degli edifici riscaldati e raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791 conformemente all'allegato IX, parte 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XVII, tabella 6, del presente regolamento.

3. Lo Stato membro comunica la superficie coperta totale ristrutturata degli edifici riscaldati e raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1791 conformemente all'allegato IX, parte 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XII, tabella 7, del presente regolamento.

4. Lo Stato membro comunica il volume di risparmi energetici negli edifici ammissibili di proprietà dei suoi enti pubblici di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 conformemente all'allegato IX, parte 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XII, tabella 8, del presente regolamento.»;

6) l'articolo 15 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le informazioni sui progressi verso l'obiettivo indicativo nazionale di riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica, di cui all'articolo 24, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell'allegato XIX, tabella 2, del presente regolamento;»;

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Lo Stato membro può comunicare le informazioni sugli indicatori della povertà energetica utilizzando i formati riportati nell'allegato XIX, tabella 2.

3. Lo Stato membro può comunicare le informazioni sulla definizione nazionale di povertà energetica utilizzando i formati riportati nell'allegato XIX, tabella 3.»;

7) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 17*

Comunicazione di informazioni sull'attuazione delle raccomandazioni della Commissione di cui al regolamento (UE) 2018/1999

Se la Commissione ha formulato raccomandazioni a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 32, paragrafo 1 o 2, o dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro comunica le informazioni sulle politiche e sulle misure adottate o destinate a essere adottate e attuate per dar seguito a tali raccomandazioni, se del caso corredate del relativo calendario, a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell'allegato XXII del presente regolamento.

Lo Stato membro che decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione utilizzando i formati riportati nell'allegato XXII.»;

8) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

9) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

10) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

11) l'allegato VIII è soppresso;

12) l'allegato IX è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento;

13) l'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;

14) l'allegato XI è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento;

15) l'allegato XIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento;

16) l'allegato XV è sostituito dal testo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento;

17) l'allegato XVI è sostituito dal testo che figura nell'allegato IX del presente regolamento;

18) l'allegato XVII è sostituito dal testo che figura nell'allegato X del presente regolamento;

19) l'allegato XVIII è soppresso;

20) l'allegato XIX è sostituito dal testo che figura nell'allegato XI del presente regolamento;

21) l'allegato XXII è sostituito dal testo che figura nell'allegato XII del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 9 e all'articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299, gli Stati membri possono comunicare le informazioni di cui all'allegato IX, parte 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XVII, tabelle 6, 7 e 8, o i formati riportati nell'allegato XII, tabelle 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 per le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima per gli anni 2024 e 2025 da presentare entro il 15 marzo 2027.

L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 non si applica alle relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima da presentare entro il 15 marzo 2029 e alle relazioni successive.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

DECARBONIZZAZIONE: ENERGIA RINNOVABILE

Tabella 1

Quote settoriali (energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, trasporti e industria) e complessive di energia da fonti rinnovabili

Elemento	Specifica	Unità	Anno	
			X-3	X-2
Consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili	Obbl.	ktep		
Consumo finale lordo di energia con adeguamento per i trasporti aerei	Obbl.	ktep		
Quota complessiva di rinnovabili	Obbl.	%		
Produzione di energia elettrica rinnovabile (con normalizzazione)	Obbl.	GWh		
Consumo lordo totale di energia elettrica	Obbl.	GWh		
Quota di energia elettrica prodotta da energie rinnovabili	Obbl.	%		
Numeratore "rinnovabili nei trasporti", con moltiplicatori	Obbl.	ktep		
Denominatore "rinnovabili nei trasporti", con moltiplicatori	Obbl.	ktep		
Quota di rinnovabili consumate nei trasporti	Obbl.	%		
Numeratore "rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento"	Obbl.	ktep		
Denominatore "rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento"	Obbl.	ktep		
di cui calore e freddo di scarto usati nelle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento	Obbl.	ktep		
Quota di rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento	Obbl.	%		
Quota di rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento con calore e freddo di scarto	Obbl.	%		
Energia da fonti rinnovabili usata per teleriscaldamento e teleraffrescamento, compresa l'energia elettrica rinnovabile	Obbl.	ktep	([1])	
Energia da calore e freddo di scarto usata per teleriscaldamento e teleraffrescamento	Obbl.	ktep	([1])	
Energia da tutte le fonti usata per teleriscaldamento e teleraffrescamento	Obbl.	ktep		
Quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento	Obbl.	%		
Trasferimenti statistici/progetti comuni/regimi di sostegno comuni – quantitativo totale da aggiungere	Obbl.	ktep		
Trasferimenti statistici/progetti comuni/regimi di sostegno comuni – quantitativo totale da detrarre	Obbl.	ktep		
Quota di energia rinnovabile nell'industria	Obbl.	%	([1])	

Quota di energia rinnovabile nell'industria – con calore e freddo di scarto	Obbl.	%	([1])	
Quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica per scopi finali energetici e non energetici nell'industria	Obbl.	%	([1])	
Produzione di H2 da fonti rinnovabili (compresi i rifiuti rinnovabili)	Obbl.	TJ		
Produzione di H2 da energia elettrica (elettrolisi)	Obbl.	TJ		
di cui elettricità di rete	Obbl.	TJ		
di cui energia elettrica da fonti rinnovabili – linea diretta	Obbl.	TJ		
Produzione di elettrocarburanti da fonti rinnovabili (compresi i rifiuti rinnovabili)	Obbl.	TJ		
Produzione di elettrocarburanti da energia elettrica (elettrolisi)	Obbl.	TJ		
di cui elettricità di rete	Obbl.	TJ		
di cui energia elettrica da fonti rinnovabili – linea diretta	Obbl.	TJ		
Produzione interna di biogas	Obbl.	TJ		

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.
Note:
([1]) Tali elementi sono introdotti solo a partire dall'anno di riferimento 2025. Per la comunicazione da effettuare nel 2027, i campi relativi a X-3 (2024) restano quindi vuoti.

Tabella 2

Capacità totale installata di ogni tecnologia di produzione di energia rinnovabile

Tecnologia di produzione di energia rinnovabile	Specifica	Unità	Anno	
			X-3	X-2
Energia idroelettrica	Obbl.	MW		
di cui energia idroelettrica da centrali pure senza pompaggio	Obbl.	MW		
di cui energia idroelettrica da centrali ad acqua fluente	Obbl.	MW		
di cui energia idroelettrica da centrali miste	Obbl.	MW		
di cui energia idroelettrica da impianti di pompaggio puro	Obbl.	MW		
Energia geotermica	Obbl.	MW		
Energia solare fotovoltaica (CA) [1]	Obbl.	MW		
di cui energia fotovoltaica < 30 kW	Obbl.	MW		
di cui pannelli installati sui tetti	Obbl.	MW		
di cui off-grid	Obbl.	MW		
di cui energia fotovoltaica 30 kW-1 000 kW	Obbl.	MW		
di cui pannelli installati sui tetti	Obbl.	MW		
di cui off-grid	Obbl.	MW		
di cui energia fotovoltaica ≥ 1 MW	Obbl.	MW		
di cui pannelli installati sui tetti	Obbl.	MW		
di cui off-grid	Obbl.	MW		
Energia solare fotovoltaica (CC) [1]	Obbl.	MW		
di cui energia fotovoltaica < 30 kW	Obbl.	MW		
di cui pannelli installati sui tetti	Obbl.	MW		
di cui off-grid	Obbl.	MW		
di cui energia fotovoltaica 30 kW-1 000 kW	Obbl.	MW		
di cui pannelli installati sui tetti	Obbl.	MW		
di cui off-grid	Obbl.	MW		
di cui energia fotovoltaica ≥ 1 MW	Obbl.	MW		

di cui pannelli installati sui tetti	Obbl.	MW		
di cui off-grid	Obbl.	MW		
Energia solare termica	Obbl.	MW		
Energia delle maree, del moto ondoso e delle correnti marine	Obbl.	MW		
Energia eolica	Obbl.	MW		
di cui onshore	Obbl.	MW		
di cui offshore	Obbl.	MW		
Rifiuti industriali	Obbl.	MW		
Rifiuti urbani	Obbl.	MW		
Biocarburanti solidi	Obbl.	MW		
Biogas	Obbl.	MW		
Biodiesel	Obbl.	MW		
Biobenzine	Obbl.	MW		
Altri biocarburanti liquidi	Obbl.	MW		

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.
Note:
([1]) Lo Stato membro può comunicare le informazioni relative all'energia solare fotovoltaica (CA), all'energia solare fotovoltaica (CC) o a entrambe.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1807/oj

Tabella 3

Contributo totale effettivo (produzione lorda di energia elettrica) di ogni tecnologia di produzione di energia rinnovabile nel settore dell'energia elettrica

Tecnologia di produzione di energia rinnovabile	Specifica	Unità	Anno	
			X-3	X-2
Produzione normalizzata di energia idroelettrica	Obbl.	GWh		
Energia idroelettrica normalizzata da centrali pure	Obbl.	GWh		
Energia idroelettrica normalizzata da centrali miste (senza pompaggio)	Obbl.	GWh		
Produzione normalizzata di energia eolica	Obbl.	GWh		
Produzione eolica normalizzata onshore	Obbl.	GWh		
Produzione eolica normalizzata offshore	Obbl.	GWh		
Da bioliquidi puri, conformi + non conformi	Obbl.	GWh		
— di cui da bioliquidi puri conformi (non miscelati)	Obbl.	GWh		
— di cui NON da colture alimentari e foraggere	Obbl.	GWh		
— di cui da colture alimentari e foraggere	Obbl.	GWh		
— di cui NON ad alto rischio ILUC	Obbl.	GWh		
Da bioliquidi miscelati conformi, solo la parte di origine biologica	Obbl.	GWh		
— di cui NON da colture alimentari e foraggere	Obbl.	GWh		
— di cui da colture alimentari e foraggere	Obbl.	GWh		
— di cui NON ad alto rischio ILUC	Obbl.	GWh		
Da biogas miscelato nella rete	Obbl.	GWh		
— di cui conforme	Obbl.	GWh		
Da biogas conteggiato per l'energia elettrica sulla base di certificazioni (consegna di biogas (conforme) attraverso la rete del gas)	Obbl.	GWh		
Energia geotermica	Obbl.	GWh		
Energia solare fotovoltaica	Obbl.	GWh		
Energia solare termica	Obbl.	GWh		
Energia delle maree, del moto ondoso e delle correnti marine	Obbl.	GWh		
Rifiuti urbani rinnovabili	Obbl.	GWh		

Biocarburanti solidi	Obbl.	GWh		
— di cui conformi	Obbl.	GWh		
Da biogas puro	Obbl.	GWh		
— di cui conforme	Obbl.	GWh		
Da idrogeno proveniente da biomassa conforme	Obbl.	GWh	(1)	
Da combustibili rinnovabili di origine non biologica (compreso l'idrogeno elettrolitico rinnovabile)	Obbl.	GWh	(1)	
Consumo lordo totale di energia elettrica (denominatore "Energia elettrica da rinnovabili")	Obbl.	GWh		
di cui energia elettrica utilizzata per produrre combustibili rinnovabili di origine non biologica (compreso l'idrogeno elettrolitico) utilizzati per scopi energetici	Obbl.	GWh	(1)	
di cui energia elettrica che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione – collegamento diretto [GWh]	Obbl.	GWh	(1)	
di cui energia elettrica che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione – rete [GWh]	Obbl.	GWh	(1)	

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.
Note:
(1) Tali elementi sono introdotti solo a partire dall'anno di riferimento 2025. Per la comunicazione da effettuare nel 2027, i campi relativi a X-3 (2024) restano quindi vuoti.

Tabella 4

Contributo totale effettivo (consumo lordo di energia finale) di ogni tecnologia di produzione di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento

Tecnologia di produzione di energia rinnovabile	Specifica	Unità	Anno	
			X-3	X-2
Fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento	Obbl.	ktep		
Consumo di energia finale da fonti rinnovabili nell'industria e in altri settori	Obbl.	ktep		
— Carbone di legna	Obbl.	ktep		
— Biogas puro	Obbl.	ktep		
di cui conforme	Obbl.	ktep		
— Biogas miscelato nella rete	Obbl.	ktep		
di cui conforme	Obbl.	ktep		
— Biogas conteggiato per il consumo di energia finale nell'industria sulla base di certificazioni (consegna di biogas (conforme) attraverso la rete del gas)	Obbl.	ktep		
— Energia geotermica	Obbl.	ktep		
— Energia solare termica	Obbl.	ktep		
— Rifiuti urbani rinnovabili	Obbl.	ktep		
— Biocarburanti solidi escluso il carbone di legna	Obbl.	ktep		
di cui conformi	Obbl.	ktep		
— Tutti i bioliquidi, conformi e non conformi	Obbl.	ktep		
— di cui solo i bioliquidi conformi	Obbl.	ktep		
— di cui NON da colture alimentari e foraggere	Obbl.	ktep		
— di cui da colture alimentari e foraggere	Obbl.	ktep		
— di cui NON ad alto rischio ILUC	Obbl.	ktep		
— Da idrogeno proveniente da biomassa	Obbl.	ktep	[1]	
— Da combustibili rinnovabili di origine non biologica (compreso l'H2 elettrolitico, ma escluso l'H2 utilizzato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto o biocarburanti)	Obbl.	ktep	[1]	

Produzione di calore da combustibili rinnovabili	Obbl.	ktep		
— Energia geotermica	Obbl.	ktep		
— Energia solare termica	Obbl.	ktep		
— Rifiuti urbani rinnovabili	Obbl.	ktep		
— Biocarburanti solidi	Obbl.	ktep		
di cui conformi	Obbl.	ktep		
— Da biogas puro	Obbl.	ktep		
di cui conforme	Obbl.	ktep		
— Da biogas miscelato nella rete	Obbl.	ktep		
di cui conforme	Obbl.	ktep		
— Da biogas conteggiato per la produzione di calore sulla base di certificazioni (consegna di biogas (conforme) attraverso la rete del gas)	Obbl.	ktep		
— Tutti i bioliquidi puri, conformi e non conformi	Obbl.	ktep		
— di cui solo i bioliquidi puri conformi	Obbl.	ktep		
— di cui NON da colture alimentari e foraggere	Obbl.	ktep		
— di cui da colture alimentari e foraggere	Obbl.	ktep		
— di cui NON ad alto rischio ILUC	Obbl.	ktep		
— Bioliquidi miscelati conformi, solo la parte di origine biologica	Obbl.	ktep		
— di cui NON da colture alimentari e foraggere	Obbl.	ktep		
— di cui da colture alimentari e foraggere	Obbl.	ktep		
— di cui NON ad alto rischio ILUC	Obbl.	ktep		
— Da idrogeno proveniente da biomassa	Obbl.	ktep	[1]	
— Da combustibili rinnovabili di origine non biologica (compreso l'idrogeno elettrolitico rinnovabile)	Obbl.	ktep	[1]	
Energia termica ambientale — Pompe di calore per il riscaldamento	Obbl.	ktep		
di cui energia termica ambientale da pompe di calore aerotermiche e idrotermiche (ossia, escluse le pompe di calore geotermiche)	Obbl.	ktep		
di cui energia termica ambientale da energia geotermica con uso delle pompe di calore	Obbl.	ktep		
di cui altra energia termica ambientale	Obbl.	ktep		

Raffrescamento da fonti rinnovabili	Obbl.	ktep		
Numeratore "rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento"	Obbl.	ktep		
Denominatore "rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento"	Obbl.	ktep		
Articolo 2, punto 9), della direttiva 2018/2001: di cui calore e freddo di scarto usati nelle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento (ktep)	Obbl.	ktep		

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.
Note:
([1]) Tali elementi sono introdotti solo a partire dall'anno di riferimento 2025. Per la comunicazione da effettuare nel 2027, i campi relativi a X-3 (2024) restano quindi vuoti.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1807/oj

Tabella 5

Contributo totale effettivo (consumo lordo di energia finale) di ogni tecnologia di produzione di energia rinnovabile nel settore dei trasporti

Tecnologia di produzione di energia rinnovabile	Specifica	Unità	Anno	
			X-3	X-2
Biocarburanti (puri e parte rinnovabile nelle miscele), H2, combustibili rinnovabili di origine non biologica e altri combustibili rinnovabili, conformi o non conformi, in tutti i modi di trasporto				
Biocarburanti liquidi nei trasporti stradali	Obbl.	ktep		
Biocarburanti liquidi nei trasporti ferroviari	Obbl.	ktep		
Biocarburanti liquidi in altri modi di trasporto	Obbl.	ktep		
Biocarburanti gassosi nei trasporti stradali	Obbl.	ktep		
Biocarburanti gassosi nei trasporti ferroviari	Obbl.	ktep		
Biocarburanti gassosi in altri modi di trasporto	Obbl.	ktep		
Idrogeno prodotto da biomassa (escluso H2 da elettrolisi) utilizzato nei trasporti	Obbl.	ktep	[1]	
Biometano immesso nella rete da conteggiare per i trasporti (articolo 25, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2018/2001)	Obbl.	ktep		
Carburanti non ricavati da biomassa che possono essere conteggiati per i trasporti				
Combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) (compreso l'idrogeno elettrolitico rinnovabile)	Obbl.	ktep	[1]	
di cui nel settore del trasporto marittimo (articolo 27, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2018/2001)	Obbl.	ktep	[1]	
di cui nel settore dell'aviazione (articolo 27, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 2018/2001)	Obbl.	ktep	[1]	
di cui idrogeno rinnovabile	Obbl.	ktep	[1]	
di cui nel settore del trasporto marittimo (articolo 27, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2018/2001)	Obbl.	ktep	[1]	
di cui nel settore dell'aviazione (articolo 27, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 2018/2001)	Obbl.	ktep	[1]	
Carburanti da carbonio riciclato	Obbl.	ktep		
di cui nel settore del trasporto marittimo (articolo 27, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2018/2001)	Obbl.	ktep		
di cui nel settore dell'aviazione (articolo 27, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 2018/2001)	Obbl.	ktep		
Combustibili non ricavati da biomassa nelle raffinerie				
Idrogeno usato nelle raffinerie come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto o biocarburanti di cui combustibili rinnovabili di origine non biologica	Obbl.	ktep	[1]	

Biocarburanti e combustibili da biomassa CONFORMI nei trasporti — quantità calcolate con il potere calorifico di cui all'ALLEGATO III della direttiva 2018/2001				
Tutti i biocarburanti conformi in tutti i modi di trasporto	Obbl.	ktep		
Allegato IX della direttiva 2018/2001 (tutti i modi di trasporto)	Obbl.	ktep		
di cui nel trasporto marittimo (sia per la navigazione interna che per i bunkeraggi marittimi internazionali)	Obbl.	ktep		
di cui in bunkeraggi marittimi internazionali	Obbl.	ktep		
di cui nel settore dell'aviazione (articolo 27, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 2018/2001)	Obbl.	ktep		
per materia prima (tutti i modi di trasporto)	Obbl.	ktep		
Parte A	Obbl.	ktep		
di cui parte A nel trasporto marittimo, sia per la navigazione interna che per i bunkeraggi marittimi internazionali (articolo 27, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 2018/2001)	Obbl.	ktep		
di cui parte A nei bunkeraggi marittimi internazionali	Obbl.	ktep	[1]	
di cui parte A nel settore dell'aviazione (articolo 27, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 2018/2001)	Obbl.	ktep		
parte A per materia prima (tutti i modi di trasporto)	Obbl.	ktep		
a)	Obbl.	ktep		
b)	Obbl.	ktep		
c)	Obbl.	ktep		
d)	Obbl.	ktep		
e)	Obbl.	ktep		
f)	Obbl.	ktep		
g)	Obbl.	ktep		
h)	Obbl.	ktep		
i)	Obbl.	ktep		
j)	Obbl.	ktep		
k)	Obbl.	ktep		
l)	Obbl.	ktep		
m)	Obbl.	ktep		
n)	Obbl.	ktep		

o)	Obbl.	ktep		
p)	Obbl.	ktep		
q)	Obbl.	ktep		
r)	Obbl.	ktep	(1)	
s)	Obbl.	ktep	(1)	
t)	Obbl.	ktep	(1)	
u)	Obbl.	ktep	(1)	
v)	Obbl.	ktep	(1)	
Parte B	Obbl.	ktep		
di cui parte B nel trasporto marittimo (sia per la navigazione interna che per i bunkeraggi marittimi internazionali)	Obbl.	ktep		
di cui parte B nei bunkeraggi marittimi internazionali	Obbl.	ktep	(1)	
di cui parte B nel settore dell'aviazione	Obbl.	ktep		
Parte B per materia prima	Obbl.	ktep		
a)	Obbl.	ktep		
b)	Obbl.	ktep		
c)	Obbl.	ktep		
d)	Obbl.	ktep		
e)	Obbl.	ktep		
f)	Obbl.	ktep		
articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2018/2001 - da colture alimentari e foraggere	Obbl.	ktep		
di cui certificati a basso rischio ILUC	Obbl.	ktep		
di cui nel trasporto marittimo (sia per la navigazione interna che per i bunkeraggi marittimi internazionali)	Obbl.	ktep	(1)	
di cui in bunkeraggi marittimi internazionali	Obbl.	ktep	(1)	
altri biocarburanti conformi	Obbl.	ktep		
di cui nel trasporto marittimo (sia per la navigazione interna che per i bunkeraggi marittimi internazionali)	Obbl.	ktep		
di cui in bunkeraggi marittimi internazionali	Obbl.	ktep	(1)	

Energia elettrica utilizzata nei trasporti				
Tutta l'energia elettrica nei trasporti	Obbl.	ktep		
tutta l'energia elettrica nei trasporti stradali	Obbl.	ktep		
energia elettrica rinnovabile nei trasporti stradali (articolo 27, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2018/2001)	Obbl.	ktep		
di cui energia elettrica rinnovabile nei trasporti stradali da collegamento diretto	Obbl.	ktep		
di cui energia elettrica rinnovabile nei trasporti stradali dalla rete	Obbl.	ktep		
energia elettrica non rinnovabile nei trasporti stradali	Obbl.	ktep		
tutta l'energia elettrica nei trasporti ferroviari	Obbl.	ktep		
energia elettrica rinnovabile nei trasporti ferroviari (articolo 27, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2018/2001)	Obbl.	ktep		
di cui energia elettrica rinnovabile nei trasporti ferroviari da collegamento diretto	Obbl.	ktep	(1)	
di cui energia elettrica rinnovabile nei trasporti ferroviari dalla rete	Obbl.	ktep	(1)	
energia elettrica non rinnovabile nei trasporti ferroviari	Obbl.	ktep		
tutta l'energia elettrica in tutti gli altri modi di trasporto	Obbl.	ktep		
Energia elettrica fornita alle navi battenti qualsiasi bandiera (compresa l'energia elettrica da terra erogata all'ormeggio), esclusa quella comunicata alla voce "Trasporti"	Obbl.	ktep	(1)	
di cui bunkeraggi marittimi internazionali	Obbl.	ktep	(1)	
energia elettrica rinnovabile in tutti gli altri modi di trasporto	Obbl.	ktep		
di cui energia elettrica rinnovabile in tutti gli altri modi di trasporto da collegamento diretto	Obbl.	ktep	(1)	
di cui energia elettrica rinnovabile in tutti gli altri modi di trasporto dalla rete	Obbl.	ktep	(1)	
energia elettrica rinnovabile fornita alle navi battenti qualsiasi bandiera, compresa l'energia elettrica da terra erogata all'ormeggio	Obbl.	ktep	(1)	
di cui bunkeraggi marittimi internazionali	Obbl.	ktep	(1)	
energia elettrica non rinnovabile in tutti gli altri modi di trasporto	Obbl.	ktep		
energia elettrica non rinnovabile fornita alle navi battenti qualsiasi bandiera, compresa l'energia elettrica da terra erogata all'ormeggio	Obbl.	ktep	(1)	
di cui bunkeraggi marittimi internazionali	Obbl.	ktep	(1)	

Intensità delle emissioni di gas a effetto serra				
Riduzione media delle emissioni per i biocarburanti di cui all'allegato IX, parte A, calcolata in base ai valori di cui all'allegato V e all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001	Obbl.	[g CO_2 eq / MJ]	(1)	
Riduzione media delle emissioni per i biocarburanti di cui all'allegato IX, parte B, calcolata in base ai valori di cui all'allegato V e all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001	Obbl.	[g CO_2 eq / MJ]	(1)	
Riduzione media delle emissioni per i biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere, calcolata in base ai valori di cui all'allegato V e all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001	Obbl.	[g CO_2 eq / MJ]	(1)	
Riduzione media delle emissioni per i combustibili rinnovabili di origine non biologica, calcolata conformemente agli atti delegati a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001	Obbl.	[g CO_2 eq / MJ]	(1)	

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.

Note:

(1) Tali elementi sono introdotti solo a partire dall'anno di riferimento 2025. Per la comunicazione da effettuare nel 2027, i campi relativi a X-3 (2024) restano quindi vuoti.

Tabella 6

Contributo totale effettivo (consumo lordo di energia finale) di ogni tecnologia di produzione di energia rinnovabile nell'industria ([1])

Tecnologia di produzione di energia rinnovabile	Specifica	Unità	Anno	
			X-3	X-2
Consumo di energia nell'industria	Obbl.	ktep		
— di cui da consumo di energia da fonti rinnovabili, più energia elettrica e calore da fonti rinnovabili	Obbl.	ktep		
— di cui da combustibili rinnovabili di origine non biologica utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto o biocarburanti	Obbl.	ktep		
— di cui da consumo di energia nel settore dell'energia	Obbl.	ktep		
— di cui da consumo finale di energia da fonti rinnovabili nel riscaldamento e nel raffrescamento, escluso il consumo di energia elettrica e di energia termica acquistata	Obbl.	ktep		
— di cui da quota proporzionale di fonti rinnovabili nell'energia termica acquistata	Obbl.	ktep		
— di cui da consumo finale di energia elettrica rinnovabile	Obbl.	ktep		
— di cui da energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata	Obbl.	ktep		
— energia solare fotovoltaica (esclusi i centri dati)	Obbl.	ktep		
— energia eolica (esclusi i centri dati)	Obbl.	ktep		
— bioenergia (biocarburanti solidi, liquidi e gassosi), esclusi i centri dati	Obbl.	ktep		
— di cui conforme	Obbl.	ktep		
— altre energie rinnovabili (esclusi i centri dati)	Obbl.	ktep		
— centri dati (energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata)	Obbl.	ktep		
— di cui da altre assegnazioni dirette di energia elettrica rinnovabile, come quella prodotta nelle vicinanze	Obbl.	ktep		
— di cui da quota proporzionale rimanente di energia elettrica rinnovabile dalla rete	Obbl.	ktep		
Consumo non energetico nell'industria e nel settore dell'energia	Obbl.	ktep		
— di cui da fonti rinnovabili di energia	Obbl.	ktep		
Calore e freddo di scarto da conteggiare per la quota indicativa di energia rinnovabile nell'industria	Obbl.	ktep		
Quantità massima di calore e freddo di scarto che può essere conteggiata (0,4 punti percentuali)	Obbl.	ktep		

Combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'industria (articolo 22 bis della direttiva (UE) 2018/2001)				
Uso dell'idrogeno nell'industria per scopi energetici e non energetici	Obbl.	ktep		
di cui idrogeno usato nelle raffinerie come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto o biocarburanti	Obbl.	ktep		
di cui idrogeno prodotto come sottoprodotto o derivato da sottoprodotti (anche mediante decarbonizzazione del gas residuo e utilizzato in sostituzione di tale gas)	Obbl.	ktep		
di cui idrogeno prodotto in impianti di produzione ammodernati sulla base della tecnologia di riforma del metano con vapore	Obbl.	ktep		
Uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica (compreso l'idrogeno elettrolitico da energia elettrica rinnovabile) nell'industria per scopi energetici e non energetici	Obbl.	ktep		
di cui idrogeno usato nelle raffinerie come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto o biocarburanti	Obbl.	ktep		

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.
Note:
([1]) Tali elementi saranno introdotti solo a partire dall'anno di riferimento 2025. Per la comunicazione da effettuare nel 2027, i campi per X-3 (2024) restano quindi vuoti.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1807/oj

Tabella 7

Contributo totale effettivo (consumo lordo di energia finale) di ogni tecnologia di produzione di energia rinnovabile negli edifici [1]

Tecnologia di produzione di energia rinnovabile	Specifica	Unità	Anno	
			X-3	X-2
Consumo di energia finale negli edifici (famiglie + servizi commerciali/pubblici)	Obbl.	ktep		
— di cui da consumo finale di energia da fonti rinnovabili, più energia elettrica e calore da fonti rinnovabili	Obbl.	ktep		
— di cui da consumo finale di energia da fonti rinnovabili nel riscaldamento e nel raffrescamento, escluso il consumo di energia elettrica e di energia termica acquistata	Obbl.	ktep		
— di cui da quota proporzionale di fonti rinnovabili nell'energia termica acquistata	Obbl.	ktep		
— di cui da consumo finale di energia elettrica rinnovabile	Obbl.	ktep		
— di cui da energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata	Obbl.	ktep		
— Energia solare fotovoltaica	Obbl.	ktep		
— Energia eolica	Obbl.	ktep		
— Bioenergia (biocarburanti solidi, liquidi e gassosi)	Obbl.	ktep		
— di cui conforme	Obbl.	ktep		
— Altre energie rinnovabili	Obbl.	ktep		
— di cui da altre assegnazioni dirette di energia elettrica rinnovabile, come quella prodotta nelle vicinanze	Obbl.	ktep		
— di cui da quota proporzionale rimanente di energia elettrica rinnovabile dalla rete	Obbl.	ktep		
Calore e freddo di scarto da conteggiare per la quota indicativa di energia rinnovabile negli edifici	Obbl.	ktep		
Quantità massima di calore e freddo di scarto che può essere conteggiata (20 % del traguardo indicativo)	Obbl.	ktep		

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.

Note:

[1] Tali elementi sono introdotti solo a partire dall'anno di riferimento 2025. Per la comunicazione da effettuare nel 2027, i campi relativi a X-3 (2024) restano quindi vuoti.

Tabella 8

Offerta di biomassa per uso energetico

	X-3					X-2				
	Produzione interna in 1 000 m³ ([1])	Importazioni in 1 000 m³ ([1])	Esportazioni in 1 000 m³ ([1])	Variazione delle scorte in 1 000 m³ ([1])	Potere calorifico netto medio (TJ/1 000 m³) ([2])	Produzione interna in 1 000 m³ ([1])	Importazioni in 1 000 m³ ([1])	Esportazioni in 1 000 m³ ([1])	Variazione delle scorte in 1 000 m³ ([1])	Potere calorifico netto medio (TJ/1 000 m³) ([2])
Specifica	Fac.	Fac.	Fac.	Fac.	Fac.	Obbl.	Obbl.	Fac.	Fac.	Fac.
(1) Biomassa forestale utilizzata per la produzione di energia										
(a) Biomassa primaria di origine forestale										
(i) Rami e chiome	([3])	([3])				([3])	([3])			
(ii) Ceppaia	([4])	([4])				([4])	([4])			
(iii) Legname tondo										
(I) Legname industriale										
(II) Legna da ardere										
(b) Prodotti secondari dell'industria forestale										
(i) Corteccia										
(ii) Trucioli, segatura e altre particelle di legno										
(iii) Liscivo nero e tallolio grezzo (tonnellate)										
(c) Legno di post-consumo	([3])	([3])				([3])	([3])			
(d) Combustibili a base di legno lavorato, prodotti a partire da materie prime non conteggiate nel punto 1, lettera a), b) o c):										
(i) carbone di legna										
(ii) pellet e bricchetti di legno										

(2) Biomassa agricola	[3]	[3]				[3]	[3]			
(a) Colture energetiche per l'energia elettrica o il calore (compreso il bosco ceduo a rotazione rapida)	[3]	[3]				[3]	[3]			
(i) di cui: da colture alimentari e foraggere	[3]	[3]				[3]	[3]			
(b) Residui di colture agricole per l'energia elettrica o il calore	[3]	[3]				[3]	[3]			
(3) Biomassa da rifiuti organici	[3]	[3]				[3]	[3]			
(a) Frazione organica dei rifiuti industriali	[3]	[3]				[3]	[3]			
(b) Frazione organica dei rifiuti urbani	[3]	[3]				[3]	[3]			
(c) Fanghi	[3]	[3]				[3]	[3]			

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Fac. = facoltativo.
Note:
[1] Eccetto 1b(iii), in tonnellate.
[2] Eccetto 1b(iii), in TJ/tonnellate.
[3] Informazioni obbligatorie se disponibili.
[4] Informazioni obbligatorie se applicabili.

Tabella 9

Informazioni supplementari sulle traiettorie

	Specifica	Motivi per cui i progressi risultano inferiori alle traiettorie previste per le energie rinnovabili [1]
Quota complessiva di rinnovabili, compresi i punti di riferimento 2025 e/o 2027	Obbl. se appl.	
Capacità installata	Obbl. se appl.	
Quota di energia elettrica prodotta da energie rinnovabili	Obbl. se appl.	
Quota di rinnovabili consumate nei trasporti	Obbl. se appl.	
Quota di rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento	Obbl. se appl.	
Quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento	Obbl. se appl.	
Offerta di bioenergia	Obbl. se appl.	
	Specifica	Descrizione
Informazioni relative all'eventuale utilizzo, da parte dello Stato membro, del calore e del freddo di scarto ai fini del traguardo per il settore del riscaldamento e del raffrescamento (articolo 23) della direttiva (UE) 2018/2001, con l'indicazione del relativo effetto sull'incremento annuale delle rinnovabili nel riscaldamento e nel raffrescamento	Obbl.	
Descrizione di come la biomassa forestale rispetta i criteri relativi all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (*land-use, land-use change and forestry*, LULUCF) di cui all'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/2001 [2]	Obbl.	

Note:

[1] Se una delle traiettorie seguenti negli anni X-3 o X-2 risulta al di sotto della traiettoria nazionale comunicata nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, spiegarne le ragioni e gli impatti sulle quote complessive di rinnovabili e fornire informazioni sulle misure aggiuntive che sono pianificate per colmare il divario.

[2] Lo Stato membro dovrebbe inoltre tenere conto degli aumenti annui di cui all'articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001.

Tabella 10

Altre traiettorie e obiettivi nazionali

Traiettoria o obiettivo	Descrizione	Traguardo [1]	Anno-obiettivo	Progressi verso il traguardo/l'obiettivo	Indicatore di progresso (se applicabile) [2]			
					Nome dell'indicatore per monitorare i progressi [3]	Unità	X-3	X-2
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Uso di energia rinnovabile per teleriscaldamento								
Uso di energia rinnovabile negli edifici								
Energia rinnovabile prodotta dalle città								
Comunità di energia rinnovabile								
Autoconsumatori di energia rinnovabile								
Numero di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili conclusi								
Produzione di energia nell'ambito di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili								
Energia recuperata dai fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue								
Altra traiettoria o obiettivo nazionale, anche settoriale o a lungo termine								
Aggiungere righe all'occorrenza								

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note:

[1] Può essere quantitativo o qualitativo.

[2] Se il traguardo/obiettivo è quantificabile lo Stato membro indica i progressi, con le ultime informazioni disponibili. Gli indicatori devono essere determinati in base agli obiettivi o ai traguardi nazionali.

[3] Se serve per dimostrare i progressi, lo Stato membro fa riferimento a un anno e un valore base, secondo il caso.

Tabella 11

Valutazione del sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001

Se del caso, fornire informazioni sulla valutazione del sostegno a favore dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che gli Stati membri sono tenuti a effettuare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 ([1])	Obbl. se appl.	

Legenda: Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.
Note:
([1]) Lo Stato membro indica i riferimenti delle politiche e misure in causa.».

ALLEGATO II

«*ALLEGATO IV*

EFFICIENZA ENERGETICA

Tabella 1

Contributo nazionale e traiettoria indicativa nazionale del consumo di energia primaria e finale

Elemento	Specifica	Unità	Indicatore	
			X-3	X-2
Progressi compiuti rispetto alla traiettoria indicativa del consumo di energia primaria ([1])	Obbl.	ktep		
Progressi compiuti rispetto alla traiettoria indicativa del consumo di energia finale ([1])	Obbl.	ktep		
Osservazioni generali sui contributi nazionali e sulla traiettoria indicativa nazionale del consumo di energia primaria e finale ([2])	Obbl.			
Spiegazione delle misure volte a colmare il divario per raggiungere i contributi nazionali di efficienza energetica, qualora il consumo di energia finale risulti superiore alla traiettoria indicativa per il consumo di energia finale ([3])	Obbl. se appl.			

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

Note:

([1]) Consumo di energia primaria e consumo di energia finale secondo le definizioni contenute della direttiva sull'efficienza energetica e gli indicatori Eurostat dei bilanci energetici completi [nrg_bal_c]: PEC_EED e FEC_EED. Cfr. anche la versione più recente della guida del bilancio energetico sul sito di Eurostat (cfr. capitolo "Complementing indicators").

([2]) Lo Stato membro può illustrare più nel dettaglio il contributo nazionale e la traiettoria indicativa nazionale del consumo di energia primaria e finale, compresa la metodologia utilizzata.

([3]) Tutte le misure indicate sotto questa voce sono descritte nel dettaglio nell'allegato IX, tabella 1, del presente regolamento e si riferiscono all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791.

Tabella 2

Tappe e indicatori dei progressi del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici – parco immobiliare

	Numero di edifici ([1])			Superficie coperta totale (m^2) ([2])			Consumo di energia primaria degli edifici (ktep) ([3])			Consumo di energia finale degli edifici (ktep) ([3])			Emissioni dirette di gas serra degli edifici (tCO_{2e})			Emissioni totali di gas serra degli edifici ($MtCO_{2e}$)			Altro ([4])		
	2020	X-3	X-2	2020	X-3	X-2	2020	X-3	X-2	2020	X-3	X-2	2020	X-3	X-2	2020	X-3	X-2	2020	X-3	X-2
Specifica	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.
Edifici residenziali																					
i cui edifici con le peggiori prestazioni ([5])																					
Edifici non residenziali																					
di cui edifici con le peggiori prestazioni																					

Legenda: Obbl. = obbligatorio; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile

Note:

([1]) Per "edificio" si intende una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni (articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio); l'allegato I della stessa direttiva classifica gli edifici, ai fini del calcolo della prestazione energetica, nelle categorie seguenti: a) abitazioni monofamiliari di diverso tipo; b) condomini (di appartamenti); c) uffici; d) strutture scolastiche; e) ospedali; f) alberghi e ristoranti; g) impianti sportivi; h) esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio; i) altri tipi di edifici che consumano energia (allegato I, punto 6, della direttiva 2024/1275).

([2]) Superficie coperta usata come metratura di riferimento per la valutazione della prestazione energetica di un edificio, calcolata come la somma delle superfici coperte utili degli spazi nell'involucro dell'edificio specificato per la valutazione della prestazione energetica.

([3]) Come da calcolo della prestazione energetica degli edifici a termini della direttiva (UE) 2024/1275.

([4]) Come da piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. Altri indicatori potrebbero riguardare il numero di edifici e/o la superficie coperta totale (m^2) per classe di prestazione energetica, per periodo di costruzione, per dimensione degli edifici, per zona climatica, il numero di certificati di prestazione energetica per tipo di edificio e/o per classe di prestazione energetica, una rassegna delle capacità di costruzione, la percentuale del sistema di riscaldamento che serve gli edifici, il tipo di sistema di riscaldamento, le emissioni di gas a effetto serra nell'intero ciclo di vita, ecc. Per fornire un quadro più preciso del settore potrebbero essere usate anche altre esternalità quali gli investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare, la quota rappresentata dall'edilizia nel PIL, questioni di ordine sanitario ecc.

([5]) Secondo la definizione di cui al piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. La raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione indica alcuni modi di determinare i segmenti del parco immobiliare nazionale dalle prestazioni peggiori, ad esempio: a) definendo una soglia specifica, come una categoria di prestazione energetica (ad esempio, inferiore a D); b) utilizzando un valore del consumo di energia primaria (espresso in kWh/m^2 annui); o anche c) individuando gli edifici costruiti prima di una determinata data (ad esempio, prima del 1980). Inoltre gli edifici con le prestazioni peggiori possono essere individuati anche in relazione all'attuazione dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1275.

Tabella 3

Tappe e indicatori dei progressi del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici — tassi di ristrutturazione (1)

		Numero edifici ristrutturati		Superficie coperta totale ristrutturata (m^2) (2)		Tasso di ristrutturazione (%) (3)		Grado di ristrutturazione medio (%) (4)	
		X-3	X-2	X-3	X-2	X-3	X-2	X-3	X-2
Specifica		Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.
Edifici residenziali	Leggera								
	Media								
	Profonda								
	Totale								
Edifici non residenziali	Leggera								
	Media								
	Profonda								
	Totale								

La ristrutturazione può essere di grado "leggero" (risparmio energetico pari o superiore al 3 % e pari o inferiore al 30 %), "medio" (risparmio energetico superiore al 30 % e pari o inferiore al 60 %) e "profondo" (risparmio energetico superiore al 60 %); questa definizione utilizzata a fini statistici è diversa dalla definizione di "ristrutturazione profonda" introdotta a fini di finanziamento nella direttiva (UE) 2024/1275, ossia una ristrutturazione che trasforma un edificio o un'unità immobiliare a) in un edificio a energia quasi zero prima del 1° gennaio 2030, b) in un edificio a zero emissioni a partire dal 1° gennaio 2030).
Il tasso totale di ristrutturazione energetica è dato dalla somma dei tassi di ristrutturazione dei gradi di ristrutturazione contemplati.

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile.
Note:
(1) Per ristrutturazione energetica si intende la modifica di uno o più elementi edilizi (involucro dell'edificio e sistemi tecnici per l'edilizia secondo l'articolo 2, punto 17), della direttiva (UE) 2024/1275) che potrebbero incidere sensibilmente sulla quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico connesso a un uso normale dell'edificio, compresa, tra le altre cose, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione.
(2) Superficie coperta usata come metratura di riferimento per la valutazione della prestazione energetica di un edificio, calcolata come la somma delle superfici coperte utili degli spazi nell'involucro dell'edificio specificato per la valutazione della prestazione energetica.
(3) Il tasso di ristrutturazione consiste nel quoziente della divisione tra la superficie coperta cumulativa interessata (in m^2) di tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione energetica nell'anno civile X-3 o X-2, per i diversi gradi di ristrutturazione, e la superficie coperta totale (in m^2) del parco immobiliare nello stesso periodo, espresso in %. I valori sono calcolati automaticamente a partire dai valori corrispondenti della colonna "Superficie coperta totale ristrutturata".
(4) Il grado di ristrutturazione medio è il rapporto tra l'energia primaria risparmiata e il consumo di energia primaria totale prima della ristrutturazione del segmento (residenziale/non residenziale).

Tabella 4

Tappe e indicatori dei progressi del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici – contributi ai traguardi in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili dell'Unione

		Specifica	Valori in X-2
Contributo dello Stato membro agli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 attribuibile alla ristrutturazione del suo parco immobiliare ([1])	Quota (%)	Obbl.	
	Risparmi di energia finale (ktep)	Obbl.	
Contributo dello Stato membro agli obiettivi in materia di energia rinnovabile dell'Unione conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 attribuibile alla ristrutturazione del suo parco immobiliare (quota) ([2])	Quota (%)	Obbl.	

Legenda: Obbl. = obbligatorio.

Note

([1]) Questo indicatore stima e indica la quota rappresentata dal risparmio energetico derivante dalla ristrutturazione degli edifici rispetto agli obiettivi nazionali complessivi di efficienza energetica. Non sono incluse le variazioni del consumo di energia relative a nuove costruzioni, demolizioni o usi energetici che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (ad esempio, per gli elettrodomestici). Ad esempio: uno Stato membro presenta uno scenario di base di consumo di energia finale pari a 125 ktep e un obiettivo di 100 ktep, che implica una riduzione di 25 ktep. Se il consumo di energia finale per gli edifici esistenti è ridotto di 10 ktep, il contributo del settore degli edifici all'obiettivo della direttiva sull'efficienza energetica è del 40 % (10/25 ktep).

([2]) Quota nazionale di capacità installata di energia rinnovabile negli edifici esistenti nell'anno X-2 rispetto al loro consumo finale lordo di energia.

Tabella 5

Comunicazione della riduzione del consumo di energia in linea con l'articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1791

		Consumo di energia finale degli enti pubblici (ktep)		
		2021	X-3 ([1])	X-2
Enti pubblici esclusi i trasporti pubblici e le forze armate	Obbl.			
di cui enti pubblici ([2]) in unità amministrative locali (LAU) con popolazione inferiore a 50 000 abitanti	Obbl. se appl.			
di cui enti pubblici ([3]) in LAU con popolazione inferiore a 5 000 abitanti	Obbl. se appl.			
Trasporti pubblici	Fac.			
Forze armate	Fac.			

Il consumo finale comunicato è stimato o effettivo?	Obbl.	Stimato/effettivo
I trasporti pubblici sono esclusi dallo scenario di base? ([4])	Obbl.	Esclusi/Inclusi
La riduzione del consumo di energia nei trasporti pubblici è conteggiata ai fini dell'adempimento dell'obbligo?	Obbl.	Sì/No
Le forze armate sono escluse dallo scenario di base?	Obbl.	Sì/No
La riduzione del consumo di energia nelle forze armate è conteggiata ai fini dell'adempimento dell'obbligo?	Obbl.	Sì/No
L'adeguamento per la variazione climatica è stato effettuato per tutti gli anni a partire dal 2025?	Obbl.	Sì/No/Altro (con possibilità di spiegare brevemente)

Note:

([1]) Per quanto riguarda il ciclo di comunicazione dei progressi del 2027, lo Stato membro può lasciare in bianco i campi relativi a X-3 (2024), poiché il termine per il recepimento della direttiva sull'efficienza energetica rifusa non era ancora scaduto.

([2]) Possibilità di fornire stime fino al 10.10.2027, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791.

([3]) Possibilità di fornire stime fino al 10.10.2027, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791.

([4]) Lo Stato membro può scegliere se escludere o includere i trasporti pubblici.

Tabella 6

Comunicazione relativa ai finanziamenti a favore dell'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2023/1791

Elemento	Specifica	Unità	Sì/No	Valori		Descrizione testuale qualitativa
				X-3	X-2	
Volume degli investimenti pubblici nell'efficienza energetica	Obbl.	Milioni di euro				(1)
Effetto leva medio conseguito dai finanziamenti pubblici a sostegno delle misure di efficienza energetica	Obbl.	Non pertinente				(2)
Volume dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica	Obbl.	Milioni di euro				(3)
Esiste un fondo nazionale per l'efficienza energetica?	Obbl.	Non pertinente	Sì/No (4)			
Il fondo nazionale per l'efficienza energetica fornisce sostegno attraverso strumenti finanziari (garanzia pubblica, prestiti agevolati, tassi di interesse scontati ecc.)?	Obbl. se appl.	Non pertinente	Sì/No			
Il fondo nazionale per l'efficienza energetica fornisce sostegno all'attuazione di misure di efficienza energetica presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e le persone che vivono negli alloggi sociali?	Obbl. se appl.	Non pertinente	Sì/No			
Il fondo nazionale per l'efficienza energetica è utilizzato per adempiere all'obbligo annuale di risparmio energetico di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva sull'efficienza energetica rifusa? (5)	Obbl.	Non pertinente	Sì/No			

—	in caso affermativo, indicare il costo unitario di investimento per adempiere all'obbligo annuale di risparmio energetico di cui all'articolo 8 della direttiva sull'efficienza energetica rifusa mediante un contributo finanziario al fondo nazionale per l'efficienza energetica	Obbl. se appl.	euro/tep		([6])

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

Note:

([1]) Lo Stato membro ha la possibilità di integrare la comunicazione obbligatoria relativa al volume degli investimenti pubblici con ulteriori informazioni volontarie sui programmi di finanziamento nazionali posti in essere per incrementare l'efficienza energetica e le buone pratiche e i regimi di finanziamento innovativi per l'efficienza energetica.

([2]) Lo Stato membro calcola l'effetto leva medio come rapporto tra gli investimenti pubblici nazionali nell'efficienza energetica e il volume totale degli investimenti mobilitati e fornisce una descrizione testuale qualitativa della metodologia utilizzata per il calcolo.

([3]) Lo Stato membro è tenuto a fornire una descrizione testuale qualitativa che distingua tra i diversi prodotti (ad esempio, garantiti/non garantiti, o i settori di riferimento) e il loro volume relativo.

([4]) Le domande che seguono si riferiscono specificatamente al fondo nazionale per l'efficienza energetica, come descritto nell'articolo 30 della direttiva (UE) 2023/1791. In caso affermativo, integrare con informazioni relative alla dotazione annuale del fondo nazionale per l'efficienza energetica e con un'ulteriore descrizione testuale qualitativa del suo funzionamento e dei suoi obiettivi nel contesto del quadro nazionale generale di efficienza energetica.

([5]) Lo Stato membro determina il tipo di misure di efficienza energetica da finanziare mediante il fondo nazionale per l'efficienza energetica al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791 e calcola il volume dei risparmi energetici che queste misure genereranno.

([6]) Se il fondo nazionale per l'efficienza energetica è utilizzato per adempiere agli obblighi di risparmio energetico, lo Stato membro deve stabilire un costo unitario di investimento per conseguire i risparmi energetici ai fini del contributo finanziario al fondo nazionale per l'efficienza energetica e comunicare la metodologia utilizzata per calcolarlo. Per calcolare i risparmi energetici, lo Stato membro applica i metodi e i principi comuni esposti nell'allegato V della direttiva (UE) 2023/1791. Per determinare l'entità del contributo al fondo nazionale per l'efficienza energetica, lo Stato membro deve quindi calcolare il costo degli investimenti necessari per adempiere ai propri obblighi. I dati utilizzati per i calcoli dovrebbero essere associati alle prestazioni storiche del fondo nazionale per l'efficienza energetica (se già esiste) oppure a strumenti finanziari concepiti per sostenere la ristrutturazione degli edifici pubblici o altri meccanismi pubblici per l'efficienza energetica.

Tabella 7

Ostacoli e misure adottate per affrontare gli ostacoli agli appalti pubblici soggetti a criteri di efficienza energetica di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2023/1791[1]

Ostacolo individuato da rimuovere	Misura adottata o di cui è prevista l'adozione per rimuovere l'ostacolo ([1])
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Ostacolo 1	
Ostacolo 2	
Aggiungere righe all'occorrenza	
Descrivere la procedura/il metodo utilizzato per individuare eventuali ostacoli, anche se non ne sono stati individuati.	

Legenda: Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note:

([1]) Lo Stato membro riferisce in merito alle misure adottate per affrontare gli ostacoli alla diffusione di miglioramenti dell'efficienza energetica negli appalti pubblici. Tutte le misure indicate sotto questa voce sono descritte nel dettaglio nell'allegato IX, tabella 1, del presente regolamento e si riferiscono all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/1791.

Tabella 8

Valutazione dell'applicazione e dei benefici del principio "l'efficienza energetica al primo posto" nei sistemi energetici di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2023/1791 ([1])

Valutazione dell'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" nei sistemi energetici	
Valutazione dei benefici del principio "l'efficienza energetica al primo posto"	

Note:
([1]) Lo Stato membro riferisce in merito alla valutazione relativa all'applicazione e ai benefici del principio "l'efficienza energetica al primo posto" nei sistemi energetici, in particolare in relazione al consumo di energia.

Tabella 9

Ostacoli e azioni intraprese per affrontare gli ostacoli all'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2023/1791[(1)]

Ostacolo individuato da rimuovere	Azioni intraprese, o che si intende intraprendere, per rimuovere l'ostacolo
Ostacolo 1	
Ostacolo 2	
Aggiungere righe all'occorrenza	
Descrivere la procedura/il metodo utilizzato per individuare eventuali ostacoli, anche se non ne sono stati individuati.	

Note:
([1]) Lo Stato membro riferisce in merito alle azioni intraprese per rimuovere eventuali ostacoli normativi o non normativi superflui all'attuazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" e delle soluzioni dal lato della domanda, anche attraverso l'individuazione della legislazione e delle misure nazionali contrarie al suddetto principio.»

ALLEGATO III

«*ALLEGATO VI*

MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA

Tabella 1

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di interconnettività elettrica

Nome del traguardo/obiettivo nazionale	Unità	Anno		Valore previsto nel 2030
		X-3	X-2	
		Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.
Capacità nominale di trasmissione/trasporto (1)	MW			
Capacità netta di trasferimento (importazione) (2)	MW			
Capacità di generazione installata	MW			
Carico di punta	MW			
Capacità di generazione di energia rinnovabile installata	MW			
Prezzi medi all'ingrosso dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima (3)	EUR/MWh			
Differenziali di prezzo orario medi o assoluti per i mercati del giorno prima (separatamente per ogni frontiera intra UE) (4)	EUR/MWh			
Frontiera 1	EUR/MWh			
Frontiera 2	EUR/MWh			
Aggiungere righe all'occorrenza	EUR/MWh			

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile

Note:

(1) Degli interconnettori con altri Stati membri.

(2) Degli interconnettori con altri Stati membri.

(3) Per ciascuna zona di offerta del paese.

(4) È possibile usare i differenziali di prezzo dei mercati del giorno prima calcolati e pubblicati dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) nella relazione annuale di monitoraggio dei mercati.

Tabella 2

Informazioni sui progetti di trasmissione/trasporto di interesse comune

Comunicare qualsiasi sviluppo importante dei progetti di interesse comune/progetti di interesse reciproco, rispetto all'ultima relazione di monitoraggio, che potrebbe incidere sugli obiettivi e sui traguardi stabiliti nel piano nazionale per l'energia e il clima.	Obbl.	

Legenda: Obbl. = obbligatorio

Tabella 3

Informazioni su altri progetti infrastrutturali principali

Descrizione del progetto									Attuazione del progetto				
Nome del progetto (1)	Identificativo nel piano decennale di sviluppo della rete	Vettore energetico (2)	Tipo di progetto (3)	Descrizione del progetto	Anno pianificato della messa in servizio	Capacità di trasmissione/ trasporto (MW per l'energia elettrica; GWh/g per gas naturale, idrogeno e altri gas/liquidi)	Descrizione del modo in cui il progetto contribuirà a raggiungere i livelli pianificati comunicati a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 (4)	Descrizione del modo in cui il progetto contribuirà alle dimensioni dell'Unione dell'energia	Stato del progetto	Descrizione dei progressi	Ritardo nell'attuazione (anni)	Riprogrammazione (anni)	Ragione dei ritardi nell'attuazione o della riprogrammazione del piano di progetto
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Progetto 1													
Progetto 2													
Aggiungere righe all'occorrenza													

Legenda: Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile

Note:

(1) Lo Stato membro inserisce in questa tabella anche i progetti di interesse comune che, pur non essendo progetti transfrontalieri di trasmissione/trasporto, concorrono indirettamente ad aumentare l'interconnettività transfrontaliera, e spiega in che modo vi contribuiscono.

(2) Lo Stato membro sceglie tra i seguenti vettori energetici (è possibile aggiungerne alla voce "Altro"): energia elettrica; gas naturale; idrogeno; altro.

(3) Lo Stato membro indica categorie generali di infrastrutture (ad esempio, terminale GNL, impianto di stoccaggio, interconnettore con paese terzo).

(4) Lo Stato membro sceglie tra: energia elettrica; gas naturale; idrogeno.

Tabella 4

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di flessibilità del sistema energetico, anche per quanto riguarda la produzione di energia rinnovabile

Nome del traguardo/ obiettivo nazionale	Descrizione	Vettore energetico (1)	Elemento/i di flessibilità del sistema (2)	Traguardo (3)	Anno-obiettivo	Progressi verso il traguardo/ l'obiettivo	Indicatore/i di progresso (se applicabile) (4)			
							Nome dell'indicatore per monitorare i progressi (5)	Unità	X-3	X-2
Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Traguardo/obiettivo nazionale 1										
Traguardo/obiettivo nazionale 2										
Traguardo/obiettivo nazionale 3										
Aggiungere righe all'occorrenza										

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile

Note:

(1) Lo Stato membro sceglie tra: energia elettrica; gas naturale; idrogeno.

(2) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile selezionarne più di una e aggiungerne alla voce "altro"): integrazione e accoppiamento dei mercati al fine di aumentare la capacità di scambio e l'uso efficiente degli interconnettori esistenti; sistemi di misurazione/reti intelligenti; aggregazione; gestione della domanda; stoccaggio; generazione distribuita; meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e riduzione; segnali di prezzo in tempo reale; altro.

(3) Può essere quantitativo o qualitativo.

(4) Se il traguardo/obiettivo è quantificabile lo Stato membro fornisce un'indicazione dei progressi, con le ultime informazioni disponibili. Gli indicatori devono essere determinati in base agli obiettivi o ai traguardi nazionali.

(5) Se serve per dimostrare i progressi, lo Stato membro fa riferimento a un anno e un valore base, secondo il caso.

Tabella 5

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di partecipazione non discriminatoria nei mercati dell'energia

Nome del traguardo/obiettivo nazionale	Descrizione	Vettore energetico (1)	Elemento/i di partecipazione non discriminatoria (2)	Traguardo (3)	Anno-obiettivo	Progressi verso il traguardo/l'obiettivo (4)
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Traguardo/obiettivo nazionale 1						
Traguardo/obiettivo nazionale 2						
Traguardo/obiettivo nazionale 3						
Aggiungere righe all'occorrenza						

riguardo ai mercati: mercati del bilanciamento, mercati della capacità (dove applicabile), mercati dell'energia all'ingrosso, mercati al dettaglio;
riguardo alle tecnologie: gestione della domanda, stoccaggio dell'energia, aggregazione, comunità energetiche dei cittadini o comunità di energia rinnovabile, prosumatori;
riguardo alla partecipazione: partecipazione al mercato, disponibilità di tariffe (anche per i punti di ricarica per l'elettromobilità e per lo stoccaggio di energia, ad esempio impedire il doppio addebito per l'iniezione e il prelievo), disponibilità di contratti a prezzi dinamici, partecipazione simultanea a vari servizi/prodotti.

Legenda: Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile
Note:
(1) Lo Stato membro sceglie tra: energia elettrica; gas naturale; idrogeno.
(2) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile selezionarne più di una e aggiungerne alla voce "altro"): energia rinnovabile; gestione della domanda; stoccaggio; altro.
(3) Può essere quantitativo o qualitativo.
(4) Nel descrivere i progressi riguardo alla partecipazione non discriminatoria lo Stato membro considera gli elementi seguenti, secondo il caso (elenco non esaustivo cui possono essere aggiunti altri elementi):

Tabella 6

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali intesi a che i consumatori partecipino al sistema energetico e beneficino dell'autogenerazione e delle nuove tecnologie, compresi i contatori intelligenti

Nome del traguardo/obiettivo nazionale	Descrizione	Vettore energetico (1)	Elemento/i di partecipazione dei consumatori (2)	Traguardo (3)	Anno-obiettivo	Progressi verso il traguardo/ l'obiettivo	Indicatore/i di progresso (se applicabile) (4)			
							Nome dell'indicatore per monitorare i progressi (5)	Unità	X-3	X-2
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Traguardo/obiettivo nazionale 1										
Traguardo/obiettivo nazionale 2										
Traguardo/obiettivo nazionale 3										
Aggiungere righe all'occorrenza										

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile

Note:

(1) Lo Stato membro sceglie tra: energia elettrica; gas naturale; idrogeno.

(2) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile selezionarne più di una e aggiungerne alla voce "altro"): autoconsumo; nuove tecnologie, compresi i contatori intelligenti; altro.

(3) Può essere quantitativo o qualitativo.

(4) Se il traguardo/obiettivo è quantificabile lo Stato membro fornisce un'indicazione dei progressi, con le ultime informazioni disponibili. Gli indicatori devono essere determinati in base agli obiettivi o ai traguardi nazionali.

(5) Se serve per dimostrare i progressi, lo Stato membro fa riferimento a un anno e un valore base, secondo il caso.

Tabella 7

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di adeguatezza del sistema elettrico

Nome del traguardo/obiettivo nazionale	Descrizione	Elemento/i di adeguatezza ([1])	Traguardo ([2])	Anno-obiettivo	Progressi verso il traguardo/ l'obiettivo	Indicatore/i di progresso (se applicabile) ([3])			
						Nome dell'indicatore per monitorare i progressi ([4])	Unità	X-3	X-2
Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Traguardo/obiettivo nazionale 1									
Traguardo/obiettivo nazionale 2									
Traguardo/obiettivo nazionale 3									
Aggiungere righe all'occorrenza									

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile

Note:

([1]) Lo Stato membro sceglie una o più delle opzioni seguenti: flessibilità del sistema energetico – produzione di energia rinnovabile; sviluppo dell'accoppiamento dei mercati infragiornalieri; sviluppo dei mercati del bilanciamento transfrontalieri; altro.

([2]) Può essere quantitativo o qualitativo.

([3]) Se il traguardo/obiettivo è quantificabile lo Stato membro indica i progressi, con le ultime informazioni disponibili. Gli indicatori devono essere determinati in base agli obiettivi o ai traguardi nazionali.

([4]) Se serve per dimostrare i progressi, lo Stato membro fa riferimento a un anno e un valore base, secondo il caso.

Tabella 8

Progressi compiuti rispetto al miglioramento della competitività del settore dell'energia al dettaglio

	Esiste un'effettiva concorrenza nel mercato al dettaglio? (Sì/No)	Principali indicatori utilizzati per monitorare l'effettiva concorrenza tra i fornitori	Soggetto responsabile del controllo della concorrenza	Estremi della pubblicazione e link alla relazione più recente sulla valutazione della concorrenza	Ostacoli individuati al conseguimento di un'effettiva concorrenza	Azioni intraprese per attenuare gli ostacoli
	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Gas						
Energia elettrica						

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1807/oj

Tabella 9

Intervento pubblico sulla fissazione dei prezzi ([1])

SETTORE	Descrizione dell'intervento pubblico sulla fissazione dei prezzi (se pertinente)	Interesse pubblico generale perseguito	Imprese che lo realizzano	Beneficiari Soggetti interessati	Durata	Dettagli della valutazione della necessità	Proporziona-lità Dettagli della valutazione	Costo per gli operatori del mercato	Comunicazione relativa ai progressi e alle tappe future per realizzare la transizione verso prezzi basati sul mercato	Indicazione della disposizione della direttiva UE applicabile nella quale rientra l'intervento ([2])	Altre informazioni
	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
GAS											
	(aggiungere righe supplementari se del caso)										
Energia elettrica											
	(aggiungere righe supplementari se del caso)										

Legenda: Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note:

([1]) Interventi pubblici di questo tipo (i cosiddetti "prezzi regolati") limitano la facoltà di almeno un fornitore al dettaglio di determinare liberamente il prezzo di vendita dell'energia elettrica nell'ambito di almeno uno dei suoi contratti. Interventi quali i pagamenti una tantum alle famiglie, i bonus e le riduzioni dell'IVA e delle accise, che non limitano la facoltà dei fornitori di determinare liberamente i prezzi, non rientrano né nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio né in quello dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio.

([2]) Per gli interventi nel settore del gas, lo Stato membro indica qui se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, o dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1788 oppure indica "N/A" (non applicabile) pertinente.

Per gli interventi nel settore dell'energia elettrica, lo Stato membro indica qui se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, o dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/944 oppure indica "N/A" (non applicabile).»

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1807/oj

ALLEGATO IV

«*ALLEGATO IX*

PROGRESSI COMPIUTI PER ATTUARE LE POLITICHE E MISURE NAZIONALI

Tabella 1

Caratteristiche principali delle politiche e misure e progressi compiuti per attuarle

Numero di politica/misura	Numero di politica/misura nel PNEC, se diverso	Nome della politica o della misura	Nome della politica/misura nella lingua nazionale	Politica o misura individuale o gruppo di politiche o misure	In caso di gruppo di politiche o misure indicare le politiche o misure individuali comprese	Dimensioni coperte (1)	Copertura geografica (2)	Settore/i interessato/i (3)	Gas a effetto serra interessati (4)	Obiettivo (5)
Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl.
Politica/misura 1										
Politica/misura 2										
Aggiungere righe all'occorrenza										

Legenda: Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; se non applicabile, nella tabella si dovrà indicare "Non applicabile"

Note:

(1) Lo Stato membro sceglie tra le dimensioni seguenti (è possibile selezionarne più di una): Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra; Decarbonizzazione: energia rinnovabile; Efficienza energetica; Sicurezza energetica; Mercato interno dell'energia; Ricerca, innovazione e competitività.

(2) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti categorie: due o più paesi, nazionale, regionale, locale.

(3) Lo Stato membro sceglie tra i seguenti settori (è possibile selezionare più settori per politiche e misure intersettoriali): approvvigionamento energetico (comprendente l'estrazione, il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio di combustibili, nonché la trasformazione dell'energia a fini di riscaldamento, raffrescamento e produzione di energia elettrica); consumo energetico (comprendente il consumo di combustibili ed energia elettrica da parte di utenti finali quali famiglie, pubblica amministrazione, servizi, industria e agricoltura); trasporti; processi industriali (comprendenti le attività industriali che trasformano chimicamente o fisicamente materiali e che comportano emissioni di gas a effetto serra, l'utilizzo di gas a effetto serra in prodotti e gli utilizzi non energetici del carbonio proveniente da combustibili fossili); agricoltura; LULUCF; rifiuti/gestione dei rifiuti; altri settori.

(4) Per le politiche e le misure in materia di gas a effetto serra, lo Stato membro sceglie tra i seguenti gas serra (è possibile selezionarne più di uno): biossido di carbonio (CO_2), se applicabile; metano (CH_4); ossido di azoto (N_2O); idrofluorocarburi (HFC); perfluorocarburi (PFC); esafluoruro di zolfo (SF_6); trifluoruro di azoto (NF_3).

(5) Per "obiettivo" si intende la definizione iniziale degli effetti desiderati (compresi i risultati e gli impatti) dell'intervento. Lo Stato membro sceglie un obiettivo pertinente da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella (è possibile selezionarne più di uno e aggiungerne alla voce "altro"):

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1807/oj

Numero di politica/ misura	Breve descrizione	Contributo al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e all'attuazione della strategia a lungo termine ([1])	Tipo di strumento strategico ([2])	Politiche dell'Unione che sono sfociate nell'attuazione della politica/misura			Stato di attuazione ([5])	Periodo di attuazione		Scenario di proiezioni tenendo conto della politica/ misura	Soggetti responsabili dell'attuazione della politica ([6])	
				Politica dell'Unione ([3])	Altro	Disposizione pertinente ([4])		Inizio	Fine		Tipo	Nome
Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.			Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl.	Obbl.	
Politica/misura 1												
Politica/misura 2												
Aggiungere righe all'occorrenza												

Note (segue):

([1]) Lo Stato membro valuta il contributo della politica o della misura al conseguimento sia dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, sia della strategia a lungo termine di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999.

([2]) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti tipologie di politiche: economica; fiscale; accordi volontari/negoziati; regolamentare; informazioni; istruzione; ricerca; pianificazione; altro.

([3]) Riportare in questo campo solo politiche dell'Unione attuate mediante la politica nazionale, o politiche nazionali incentrate direttamente sulla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell'Unione, se pertinente. Lo Stato membro sceglie una o più politiche da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella oppure seleziona "altro" e indica il nome della politica dell'Unione.

([4]) Lo Stato membro comunica informazioni sulle politiche e misure o sui gruppi di politiche e misure che contribuiscono alle dimensioni Decarbonizzazione: Energia rinnovabile ed Efficienza energetica. Lo Stato membro sceglie la disposizione pertinente da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella oppure seleziona "altro" e indica il titolo della disposizione.

([5]) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti categorie: pianificata; adottata; attuata; obsoleta.

([6]) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni e indica i nominativi dei soggetti responsabili dell'attuazione della politica o misura (è possibile selezionare più soggetti): governo nazionale; enti regionali; sedi periferiche del governo; imprese/aziende/associazioni industriali; istituti di ricerca; altri soggetti non elencati.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1807/oj

Numero di politica/ misura	Indicatori utilizzati per monitorare e valutare i progressi compiuti nel tempo ([1])						Progressi rispetto all'obiettivo ([2])	Aggiornamento dall'ultima comunicazione presentata ([3])	Spiegazione dell'aggiornamento o link a documento aggiuntivo	Riferimento alle valutazioni e relazioni tecniche di base	Osservazioni generali
	Descrizione	Unità	Anno-obiettivo	Valore obiettivo	Anno	Valore					
Obbl.	Obbl. se appl.						Obbl. se appl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl.	Obbl.
Politica/misura 1											
Politica/misura 2											
Aggiungere righe all'occorrenza											

Note (segue):

([1]) Lo Stato membro precisa gli indicatori (compresa l'unità) che saranno utilizzati (ex ante) per monitorare e valutare i progressi delle politiche e delle misure con i relativi valori. Lo Stato membro specifica l'anno o gli anni cui i valori si riferiscono. È possibile comunicare valori per più indicatori e per più anni. Gli indicatori di prestazione individuati dallo Stato membro sono pertinenti, accettati, credibili, semplici e solidi.

([2]) Nel caso in cui non siano forniti indicatori quantitativi, lo Stato membro fornisce una descrizione qualitativa dei progressi compiuti rispetto all'obiettivo.

([3]) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile aggiungerne alla voce "Altro"): adozione di una nuova misura, conclusione di un accordo, pubblicazione di legislazione; varo/applicazione di una misura/un programma; abolizione/interruzione/completamento della misura; correzioni, modifiche dell'attuazione o dell'impostazione e proroga di una misura vigente; informazioni di monitoraggio, aggiornamenti sui progressi compiuti o risultati delle valutazioni d'impatto; proseguimento delle misure vigenti/nessun aggiornamento significativo; bozze, annunci, impegni, misure pianificate, discussioni su una nuova misura; altro.»

ALLEGATO V

«*ALLEGATO X*

NUOVE POLITICHE E MISURE A NORMA DELL'ARTICOLO 21, LETTERA B), PUNTO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

Tabella 1

Regimi obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2012/27/UE e all'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/1791

Numero di politica/misura	Obbl.	
Fonte o fonti delle informazioni (con indicazione degli estremi della legge o di eventuali altri testi giuridici connessi)	Obbl.	
Risparmi previsti per il periodo 2021-2030 e durata del o dei periodi d'obbligo (allegato V, punto 5, lettere d) ed e), della direttiva 2012/27/UE o allegato V, punto 5, lettere a) e j), della direttiva (UE) 2023/1791)		
Risparmi energetici cumulativi previsti nell'uso finale per il periodo 2021-2030 (ktep)	Obbl.	
Nuovi risparmi energetici annuali previsti nell'uso finale (ktep/anno) ([1])	Obbl. se appl.	
2021	Obbl. se appl.	
2022	Obbl. se appl.	
2023	Obbl. se appl.	
2024	Obbl. se appl.	
2025	Obbl. se appl.	
2026	Obbl. se appl.	
2027	Obbl. se appl.	
2028	Obbl. se appl.	
2029	Obbl. se appl.	
2030	Obbl. se appl.	
Durata del o dei periodi d'obbligo	Obbl.	
Caratteristiche principali		
Parti obbligate (allegato V, punto 5, lettera b), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 5, lettera c), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	
Settori interessati (allegato V, punto 5, lettera c), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 5, lettera d), della direttiva (UE) 2023/1791) ([2])	Obbl.	
Settori interessati da azioni individuali ammissibili al regime obbligatorio di efficienza energetica (se diversi dai settori elencati sopra) (allegato V, punto 5, lettera c), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 5, lettera d), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	

Azioni individuali ammissibili al regime obbligatorio di efficienza energetica (allegato V, punto 5, lettera f), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 5, lettera l), della direttiva (UE) 2023/1791) e relativa durata (allegato V, punto 2, lettera i), e punto 5, lettera h), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 5, lettera n), della direttiva (UE) 2023/1791) ([3])	Obbl.	
Informazioni sull'applicazione delle seguenti disposizioni della direttiva sull'efficienza energetica:		
Indicatori di povertà energetica applicati	Obbl. se appl.	
Quota aritmetica stabilita	Obbl. se appl.	
Quota del volume richiesto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale conseguita tra le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali	Obbl. se appl.	
Risparmi realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi (articolo 7 bis, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2012/27/UE e articolo 9, paragrafo 11, lettera a), della direttiva (UE) 2023/1791 ([4])	Obbl. se appl.	
Norme su finanziamenti e prestiti (articolo 7 bis, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2012/27/UE e articolo 9, paragrafo 11, lettera b), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl. se appl.	
Possibilità di scambio di risparmi energetici (ove pertinente)	Obbl. se appl.	
Interazioni con un fondo nazionale per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 30, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2023/1791 ([5])	Obbl. se appl.	
Informazioni generali sulla metodologia di calcolo		
Metodo o metodi di calcolo utilizzati (allegato V, punto 1, della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 1, della direttiva (UE) 2023/1791) ([6])	Obbl.	
Metrica o metriche utilizzate per esprimere i risparmi energetici (energia primaria o finale) (articolo 7 bis, paragrafo 4, e allegato V, punto 3, lettera d), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 3, lettera d), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	
Modalità con cui il calcolo dei risparmi tiene conto della durata delle misure (e delle possibili variazioni dei risparmi nel tempo) (allegato V, punto 2, lettera i), e punto 5, lettera h), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 2, lettera p), e punto 5, lettera n), della direttiva (UE) 2023/1791) ([7])	Obbl.	
Altre fonti di informazioni o riferimenti (ad esempio studi, relazioni di valutazione) contenenti ulteriori spiegazioni e ragguagli sul calcolo dei risparmi	Fac.	
Addizionalità e rilevanza (requisiti connessi all'allegato V, punto 2, e punto 5, lettera g), della direttiva 2012/27/UE e all'allegato V, punto 2, e punto 5, lettera m), della direttiva (UE) 2023/1791)		
Descrizione della metodologia di calcolo, comprese le modalità con cui questa tiene conto dell'addizionalità (allegato V, punto 2, lettera a), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 2, lettera b), della direttiva (UE) 2023/1791) ([8])	Obbl.	
Il regime obbligatorio di efficienza energetica promuove la sostituzione precoce? Se sì, come ne tiene conto il calcolo dei risparmi? (allegato V, punto 2, lettera f), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 2, lettera m), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	

Parametri di riferimento per i risparmi previsti e di scala (se si fa uso di risparmi previsti o di scala) (allegato V, punto 1, lettera c), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 1, lettera c), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	
Com'è garantita la rilevanza dei risparmi? (allegato V, punto 3, lettera h), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 3, lettera h), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	
Eventuali sovrapposizioni (tra misure politiche e tra azioni individuali) e doppio conteggio		
Eventuali sovrapposizioni tra le azioni individuali ammissibili al regime obbligatorio di efficienza energetica ([9])	Obbl. se appl.	
Eventuali sovrapposizioni tra il regime obbligatorio di efficienza energetica e le misure alternative comunicate conformemente all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE e all'articolo 8 della direttiva (UE) 2023/1791	Obbl. se appl.	
Come sono affrontate le eventuali sovrapposizioni (tra il regime obbligatorio di efficienza energetica e le misure alternative) per evitare il doppio conteggio dei risparmi energetici? (allegato V, punto 3, lettera g), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 3, lettera g), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	
Variazioni climatiche (ove pertinente) (allegato V, punto 2, lettera h), e punto 5, lettera i), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 2, lettera o), e punto 5, lettera c), della direttiva (UE) 2023/1791)		
Esistono variazioni climatiche tra le regioni? Se sì, possono incidere sulle azioni ammissibili al regime obbligatorio di efficienza energetica?	Obbl. se appl.	
Ove pertinente, come si tiene conto delle variazioni climatiche nel calcolo dei risparmi?	Obbl. se appl.	
Monitoraggio e verifica dei risparmi (allegato V, punto 5, lettera j), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 5, lettera p), della direttiva (UE) 2023/1791)		
Breve descrizione del sistema di monitoraggio e verifica e del processo di verifica, compresi i metodi utilizzati	Obbl.	
Problematiche individuate e soluzioni attuate per farvi fronte	Obbl. se appl.	
Autorità responsabili del monitoraggio e della verifica del regime obbligatorio di efficienza energetica	Obbl.	
Indipendenza del monitoraggio e della verifica dalle parti obbligate (articolo 7 bis, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE e articolo 9, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	
Verifica di campioni statisticamente rappresentativi (articolo 7 bis, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE e articolo 9, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2023/1791) ([10])	Obbl.	
Obblighi di comunicazione delle parti obbligate (risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, e complessivamente nel quadro del regime)	Obbl.	
Pubblicazione dei risparmi energetici realizzati ogni anno nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica (articolo 7 bis, paragrafo 7, della direttiva 2012/27/UE e articolo 9, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	
Sanzioni applicate in caso di non conformità (con indicazione dei riferimenti, segnatamente gli estremi della legge o del testo giuridico che stabilisce le sanzioni e le relative condizioni)	Obbl.	
Disposizioni applicabili in caso di progressi insoddisfacenti del regime obbligatorio di efficienza energetica (allegato V, punto 3, lettera f), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 3, lettera f), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	

Informazioni sulle norme di qualità (allegato V, punto 2, lettera g), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 2, lettera n), della direttiva (UE) 2023/1791)		
In che modo il regime obbligatorio di efficienza energetica promuove o impone norme di qualità (ad esempio relativamente a prodotti, servizi e realizzazione degli interventi)?	Obbl. se appl.	
Informazioni o spiegazioni complementari		
Eventuali altre informazioni o spiegazioni utili ai fini della condivisione di esperienze	Fac.	

Legenda: Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

Note:

([1]) Da compilare se i nuovi risparmi energetici annuali previsti nell'uso finale sono stabili. Se si prospettano variazioni nel tempo, lo Stato membro compila invece i campi relativi ai vari anni.

([2]) Lo Stato membro indica i settori (residenziale; servizi; industria; trasporti; altri) presi in considerazione per calcolare l'obiettivo o gli obiettivi del regime obbligatorio di efficienza energetica e definire le parti obbligate. Se le azioni individuali ammissibili interessano settori diversi, lo Stato membro lo specifica nel campo successivo.

([3]) Lo Stato membro indica le azioni ammissibili al regime. Se l'elenco è troppo lungo, lo Stato membro lo fornisce in un documento separato ed enumera qui solo i principali criteri di ammissibilità. Lo Stato membro precisa nella tabella 4 del presente allegato la durata presunta dei diversi tipi o delle diverse categorie di azioni.

([4]) Se alle parti obbligate è consentito contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, lo Stato membro illustra i criteri di ammissibilità dei terzi e spiega in che modo sono garantite la chiarezza e la trasparenza del processo di approvazione dei risparmi energetici certificati.

([5]) Lo Stato membro indica se le parti obbligate possono o devono ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di risparmio energetico sotto forma di contributo a un fondo nazionale per l'efficienza energetica.

([6]) Lo Stato membro precisa i metodi utilizzati rifacendosi alle tipologie di cui all'allegato V, punto 1, della direttiva 2012/27/UE: a) risparmi previsti / b) risparmi misurati / c) risparmi di scala / d) risparmi stimati per sondaggio. Se opta per un altro tipo di metodo, lo Stato membro fornisce le opportune spiegazioni.

([7]) Lo Stato membro fornisce una spiegazione, soprattutto se il metodo utilizzato è diverso da quello presentato nell'allegato V, punto 2, lettera i), della direttiva 2012/27/UE e nell'allegato V, punto 2, lettera p), della direttiva (UE) 2023/1791).

([8]) Lo Stato membro spiega in che modo la metodologia di calcolo si conforma all'allegato V, punto 2, lettere da a) a c), della direttiva 2012/27/UE e all'allegato V, punto 2, lettera da a) a f), della direttiva (UE) 2023/1791.

([9]) Lo Stato membro spiega in che modo il calcolo dei risparmi tiene conto delle sovrapposizioni (ad esempio interazioni tra l'isolamento delle pareti e la sostituzione dei sistemi di riscaldamento). Spiega inoltre in che modo il sistema di monitoraggio e verifica impedisce a più parti obbligate di comunicare la stessa azione individuale, evitando così il doppio conteggio nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica.

([10]) Lo Stato membro spiega com'è garantita la verifica di campioni di azioni statisticamente rappresentativi e indica i criteri utilizzati per definirli e selezionarli.

Tabella 2

Misure politiche alternative di cui all'articolo 7 ter e all'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE nonché all'articolo 10 e all'articolo 30, paragrafo 14, della direttiva (UE) 2023/1791 (ad eccezione delle misure fiscali)

Numero di politica/misura	Obbl.	
Fonte o fonti delle informazioni (con indicazione degli estremi della legge o di eventuali altri testi giuridici connessi)	Obbl.	
Bilancio previsto o stimato, con indicazione del o dei periodi di attuazione	Fac.	
Risparmi previsti per il periodo 2021-2030 e durata del o dei periodi d'obbligo (allegato V, punto 5, lettere d) ed e), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 5, lettere e) e j), della direttiva (UE) 2023/1791)		
Risparmi energetici cumulativi previsti nell'uso finale per il periodo 2021-2030 (ktep)	Obbl.	
Nuovi risparmi energetici annuali previsti nell'uso finale (ktep/anno) ([1])	Obbl. se appl.	
2021	Obbl. se appl.	
2022	Obbl. se appl.	
2023	Obbl. se appl.	
2024	Obbl. se appl.	
2025	Obbl. se appl.	
2026	Obbl. se appl.	
2027	Obbl. se appl.	
2028	Obbl. se appl.	
2029	Obbl. se appl.	
2030	Obbl. se appl.	
Periodo/i intermedio/i, ove pertinente ([2])	Obbl. se appl.	
Caratteristiche principali		
Autorità pubbliche responsabili dell'attuazione, parti partecipanti o incaricate e rispettive responsabilità per l'attuazione della misura politica (allegato V, punto 3, lettera b), e punto 5, lettera b), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 3, lettera b) e punto 5, lettera c), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	
Settori interessati (allegato V, punto 5, lettera c), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 5, lettera d), della direttiva (UE) 2023/1791) ([3])	Obbl.	

Azioni individuali ammissibili alla misura alternativa (allegato V, punto 5, lettera f), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 5, lettera l), della direttiva (UE) 2023/1791) e relativa durata (allegato V, punto 2, lettera i), e punto 5, lettera h), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 5, lettera n), della direttiva (UE) 2023/1791) ([4])	Obbl.	
Misure politiche specifiche o azioni individuali tese a far fronte alla povertà energetica (ove applicabile)	Obbl. se appl.	
Informazioni generali sulla metodologia di calcolo		
Metodo o metodi di misurazione utilizzati (allegato V, punto 1, della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 1, della direttiva (UE) 2023/1791) ([5])	Obbl.	
Metrica o metriche utilizzate per esprimere i risparmi energetici (energia primaria o finale) (allegato V, punto 3, lettera d), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 3, lettera d), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	
Modalità con cui il calcolo dei risparmi tiene conto della durata delle misure (e delle possibili variazioni dei risparmi nel tempo) (allegato V, punto 2, lettera i), e punto 5, lettera h), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 5, lettera n), della direttiva (UE) 2023/1791) ([6])	Obbl.	
Altre fonti di informazioni o riferimenti (ad esempio studi, relazioni di valutazione) contenenti ulteriori spiegazioni e ragguagli sul calcolo dei risparmi	Fac.	
Addizionalità e rilevanza (requisiti connessi all'allegato V, punto 2, e punto 5, lettera g), della direttiva 2012/27/UE e all'allegato V, punto 2, e punto 5, lettera m), della direttiva (UE) 2023/1791)		
Descrizione della metodologia di calcolo, comprese le modalità con cui questa tiene conto dell'addizionalità (allegato V, punto 2, lettera a), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 2, lettera b), della direttiva (UE) 2023/1791) ([7])	Obbl.	
La misura politica promuove la sostituzione precoce? Se sì, come ne tiene conto il calcolo dei risparmi? (allegato V, punto 2, lettera f), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 2, lettera m), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	
Parametri di riferimento per i risparmi previsti e di scala (se si fa uso di risparmi previsti o di scala) (allegato V, punto 1, lettera c), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 1, lettera c), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	
Com'è garantita la rilevanza dei risparmi? (allegato V, punto 3, lettera h), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 3, lettera h), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	
Eventuali sovrapposizioni (tra misure politiche e tra azioni individuali) e doppio conteggio		
Eventuali sovrapposizioni tra le azioni individuali ammissibili alla misura politica ([8])	Obbl. se appl.	
Eventuali sovrapposizioni tra il regime obbligatorio di efficienza energetica (se ne esiste uno) e le misure alternative comunicate conformemente all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE	Obbl. se appl.	
Come sono affrontate le eventuali sovrapposizioni (tra il regime obbligatorio di efficienza energetica, se ne esiste uno, e le misure alternative) per evitare il doppio conteggio dei risparmi energetici? (allegato V, punto 3, lettera g), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 3, lettera g), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	

Variazioni climatiche (ove pertinente) (allegato V, punto 2, lettera h), e punto 5, lettera i), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 2, lettera o), e punto 5, lettera c), della direttiva (UE) 2023/1791)		
Esistono variazioni climatiche tra le regioni? Se sì, possono incidere sulle azioni ammissibili alla misura politica?	Obbl. se appl.	
Ove pertinente, come si tiene conto delle variazioni climatiche nel calcolo dei risparmi?	Obbl. se appl.	
Monitoraggio e verifica dei risparmi (allegato V, punto 5, lettera j), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 5, lettera p), della direttiva (UE) 2023/1791)		
Breve descrizione del sistema di monitoraggio e verifica e del processo di verifica, compresi i metodi utilizzati	Obbl.	
Problematiche individuate e soluzioni attuate per farvi fronte	Obbl. se appl.	
Autorità responsabili del monitoraggio e della verifica della misura politica	Obbl.	
Indipendenza del monitoraggio e della verifica dalle parti partecipanti o incaricate (articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE e articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	
Verifica di campioni statisticamente rappresentativi (articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE e articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791) ([9])	Obbl.	
Pubblicazione dei risparmi energetici conseguiti ogni anno grazie alla misura politica (allegato V, punto3, lettera e), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 3, lettera e), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	
Sanzioni applicate in caso di non conformità (con indicazione dei riferimenti, segnatamente gli estremi della legge o del testo giuridico che stabilisce le sanzioni e le relative condizioni)	Obbl.	
Disposizioni applicabili in caso di progressi insoddisfacenti della misura politica (allegato V, punto 3, lettera f), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 3, lettera f), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	
Informazioni sulle norme di qualità (allegato V, punto 2, lettera g), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 2, lettera n), della direttiva (UE) 2023/1791)		
In che modo la misura politica promuove o impone norme di qualità (ad esempio relativamente a prodotti, servizi e realizzazione degli interventi)?	Obbl. se appl.	
Informazioni o spiegazioni complementari		
Eventuali altre informazioni o spiegazioni utili ai fini della condivisione di esperienze	Fac.	

Legenda: Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

Note:

([1]) Da compilare se i nuovi risparmi energetici annuali previsti nell'uso finale sono stabili. Se si prospettano variazioni nel tempo, lo Stato membro compila invece i campi relativi ai vari anni.

([2]) Lo Stato membro indica i periodi o le date degli obiettivi intermedi fissati per poter esaminare i progressi nel quadro della misura alternativa.

([3]) Lo Stato membro indica i settori (residenziale; servizi; industria; trasporti; altri) presi in considerazione.

([4]) Lo Stato membro indica le categorie di azioni individuali che possono ricevere incentivi finanziari o supporto di altro tipo nel quadro della misura alternativa o che la misura alternativa promuove per mezzo di disposizioni regolamentari, informazione o strumenti strategici di qualsiasi tipo. Se l'elenco è troppo lungo, lo Stato membro lo fornisce in un documento separato ed enumera qui solo i principali criteri di ammissibilità. Lo Stato membro precisa nella tabella 4 del presente allegato la durata presunta dei diversi tipi o delle diverse categorie di azioni.

(5) Lo Stato membro precisa i metodi utilizzati rifacendosi alle tipologie di cui all'allegato V, punto 1, della direttiva 2012/27/UE: a) risparmi previsti / b) risparmi misurati / c) risparmi di scala / d) risparmi stimati per sondaggio. Se opta per un altro tipo di metodo, lo Stato membro fornisce le opportune spiegazioni.

(6) Lo Stato membro fornisce una spiegazione, soprattutto se il metodo utilizzato è diverso da quello presentato nell'allegato V, punto 2, lettera i), della direttiva 2012/27/UE e nell'allegato V, punto 2, lettera p), della direttiva (UE) 2023/1791).

(7) Lo Stato membro spiega in che modo la metodologia di calcolo si conforma all'allegato V, punto 2, lettere da a) a c), della direttiva 2012/27/UE e all'allegato V, punto 2, lettera da a) a f), della direttiva (UE) 2023/1791.

(8) Lo Stato membro spiega in che modo il calcolo dei risparmi tiene conto delle sovrapposizioni (ad esempio interazioni tra l'isolamento delle pareti e la sostituzione dei sistemi di riscaldamento).

(9) Lo Stato membro spiega com'è garantita la verifica di campioni di azioni statisticamente rappresentativi e indica i criteri utilizzati per definirli e selezionarli.

Tabella 3

Informazioni sulle misure fiscali

Numero di politica/misura	Obbl.	
Durata della misura fiscale (allegato V, punto 5, lettera k) punto iv), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 5, lettera q), punto iv), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	
Autorità pubblica responsabile dell'attuazione (allegato V, punto 5, lettera k), punto ii), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 5, lettera q), punto ii), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	
Settori interessati e fasce di contribuenti (allegato V, punto 5, lettera k), punto i), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 5, lettera q), punto i), della direttiva (UE) 2023/1791) (1)	Obbl.	
Fonte o fonti delle informazioni (con indicazione degli estremi della legge o di eventuali altri testi giuridici connessi)	Obbl.	
Risparmi previsti per il periodo 2021-2030 e durata del o dei periodi d'obbligo (allegato V, punto 5, lettere d) ed e), della direttiva 2012/27/UE o allegato V, punto 5, lettere e) e j), della direttiva (UE) 2023/1791)		
Risparmi energetici cumulativi previsti nell'uso finale per il periodo 2021-2030 (ktep)	Obbl.	
Nuovi risparmi energetici annuali previsti nell'uso finale (ktep/anno) (2)	Obbl. se appl.	
2021	Obbl. se appl.	
2022	Obbl. se appl.	
2023	Obbl. se appl.	
2024	Obbl. se appl.	
2025	Obbl. se appl.	
2026	Obbl. se appl.	
2027	Obbl. se appl.	
2028	Obbl. se appl.	
2029	Obbl. se appl.	

2030	Obbl. se appl.	
Spiegazioni complementari (ove pertinente)	Fac.	
Informazioni generali sulla metodologia di calcolo		
Metodo o metodi di calcolo utilizzati ([3])	Obbl.	
Impostazione del calcolo dei risparmi (allegato V, punto 4, lettera a), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 4, lettera a), della direttiva (UE) 2023/1791) ([4])	Obbl.	
Elasticità (breve periodo) (allegato V, punto 4, lettera b), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 4, lettera b), della direttiva (UE) 2023/1791) ([5])	Obbl. se appl.	
Elasticità (lungo periodo) (allegato V, punto 4, lettera b), della direttiva 2012/27/UE) ([6])	Obbl. se appl.	
Modalità con cui il calcolo dei risparmi tiene conto della durata delle misure (allegato V, punto 2, lettera i), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 2, lettera n), della direttiva (UE) 2023/1791) ([7])	Obbl.	
Modalità per evitare il doppio conteggio rispetto ad altre misure politiche (allegato V, punto 4, lettera c), della direttiva 2012/27/UE e allegato V, punto 4, lettera c), della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	
Indipendenza dall'autorità pubblica responsabile dell'attuazione ([8])	Obbl.	
Spiegazioni e fonti di informazioni complementari	Fac.	

Legenda: Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo

Note:

([1]) Lo Stato membro indica i settori (residenziale; servizi; industria; trasporti; altri) presi in considerazione.

([2]) Da compilare se i nuovi risparmi energetici annuali previsti nell'uso finale sono stabili. Se si prospettano variazioni nel tempo, lo Stato membro compila invece i campi relativi ai vari anni.

([3]) Lo Stato membro precisa il modello utilizzato per calcolare i risparmi, indica se tiene conto dell'elasticità nel breve e nel lungo periodo e le ragioni della scelta, e illustra le variabili del modello e come sono state scelte.

([4]) Lo Stato membro illustra il metodo di analisi degli effetti sul consumo di energia con e senza la misura fiscale (scenario controfattuale). Spiega inoltre com'è stato definito lo scenario controfattuale e in che modo garantisce che si tenga conto almeno dei livelli minimi di imposizione fiscale nell'UE.

([5]) Ove pertinente, lo Stato membro spiega in che modo è definita l'elasticità nel breve periodo onde garantire che sia rappresentativa della reattività della domanda di energia alle variazioni di prezzo. Lo Stato membro indica le fonti dei dati usati per definire l'elasticità.

([6]) Ove pertinente, lo Stato membro spiega in che modo è definita l'elasticità nel lungo periodo onde garantire che sia rappresentativa della reattività della domanda di energia alle variazioni di prezzo. Lo Stato membro indica le fonti dei dati usati per definire l'elasticità.

([7]) Lo Stato membro spiega in che modo la metodologia di calcolo garantisce che siano presi in considerazione solo i risparmi risultanti da azioni individuali attuate dopo il 31 dicembre 2020 e prima del 31 dicembre 2030.

([8]) Lo Stato membro spiega in che modo è assicurata l'indipendenza del o dei valutatori dei risparmi energetici rispetto alla misura fiscale.

Tabella 4

Informazioni sulla durata delle azioni individuali ammissibili alle politiche e misure comunicate ai fini dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE e dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2023/1791

Azione ammissibile	Settore di uso finale	Durata presunta (in anni)	Ipotesi circa le possibili variazioni dei risparmi energetici nel tempo	Fonte o metodo usato per le stime della durata e le ipotesi correlate
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Azione 1				
Azione 2				
Azione 3				

Legenda: Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.»

ALLEGATO VI

«*ALLEGATO XI*

INFORMAZIONI SUI RISPARMI ENERGETICI REALIZZATI A NORMA DELL'ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE E DELL'ARTICOLO 8 DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/1791

Tabella 1

Risparmi energetici realizzati a norma dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE e dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2023/1791 nell'anno X-2

Numero di politica/ misura	Unità	Famiglie vulnerabili interessate ([2])	Risparmi di energia finale realizzati attraverso il regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2012/27/UE o all'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/1791, o le misure alternative adottate in applicazione dell'articolo 7 ter della medesima direttiva (escl. articolo 7, paragrafo 4, lettera c)) o dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2023/1791			di cui risparmi di energia finale realizzati attraverso politiche e misure volte ad alleviare la povertà energetica in linea con l'articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE o l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2023/1791			Volume di risparmi di energia finale realizzati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2012/27/UE o dell'articolo 8, paragrafo 8, lettera c), della direttiva (UE) 2023/1791		
			Risparmio totale annuo nell'uso finale realizzato nell'anno X-2 ([3])	di cui risparmio realizzato nell'anno X-2 esclusivamente grazie a nuove azioni attuate nell'anno X-2	Risparmio totale cumulativo nell'uso finale realizzato dal 2021 fino all'anno X-2	Risparmio totale annuo nell'uso finale realizzato nell'anno X-2 ([3])	di cui risparmio realizzato nell'anno X-2 esclusivamente grazie a nuove azioni attuate nell'anno X-2	Risparmio totale cumulativo nell'uso finale realizzato dal 2021 fino all'anno X-2	Risparmio totale annuo nell'uso finale realizzato nell'anno X-2 ([3])	di cui risparmio realizzato nell'anno X-2 esclusivamente grazie a nuove azioni attuate nell'anno X-2	Risparmio totale cumulativo nell'uso finale realizzato dal 2021 fino all'anno X-2
Obbl.		Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Politica/misura 1	ktep										
Politica/misura 2	ktep										
Aggiungere righe all'occorrenza	ktep										

Legenda: Informazioni relative all'anno civile X-2 (dove X = anno di comunicazione); Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note:

([1]) Lo Stato membro riferisce in merito al regime obbligatorio di efficienza energetica e alle misure alternative di cui agli articoli 7 bis e 7 ter della direttiva 2012/27/UE e agli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2023/1791.

([2]) Lo Stato membro indica se sono incluse le famiglie vulnerabili, comprese quelle in condizioni di povertà energetica e, se del caso, quelle che vivono negli alloggi sociali, scrivendo "Sì" o "No". Per la definizione di "famiglia vulnerabile" si vedano l'articolo 28 della direttiva (UE) 2019/944 e l'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999.

([3]) Risparmio totale annuo nell'uso finale realizzato nell'anno X-2, vale a dire volume di risparmi realizzati grazie a nuove azioni attuate dal 2021 fino all'anno X-3 che continuano a produrre risparmi nell'anno X-2, tenuto conto della durata dei risparmi.

Tabella 2

Risparmi energetici realizzati a norma dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE e dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2023/1791 nell'anno X-3[1]

Numero di politica/ misura	Unità	Famiglie vulnerabili interessate ([1])	Risparmi di energia finale realizzati attraverso il regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2012/27/UE e all'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/1791, o le misure alternative adottate in applicazione dell'articolo 7 ter della medesima direttiva (escl. articolo 7, paragrafo 4, lettera c)) e dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2023/1791			di cui risparmi di energia finale realizzati attraverso politiche e misure volte ad alleviare la povertà energetica in linea con l'articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE e l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2023/1791			Volume di risparmi di energia finale realizzati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2012/27/UE e dell'articolo 8, paragrafo 8, lettera c), della direttiva (UE) 2023/1791		
			Risparmio totale annuo nell'uso finale realizzato nell'anno X-3 ([2])	di cui risparmio realizzato nell'anno X-3 esclusivamente grazie a nuove azioni attuate nell'anno X-3	Risparmio totale cumulativo nell'uso finale realizzato dal 2021 fino all'anno X-3	Risparmio totale annuo nell'uso finale realizzato nell'anno X-3 ([2])	di cui risparmio realizzato nell'anno X-3 esclusivamente grazie a nuove azioni attuate nell'anno X-3	Risparmio totale cumulativo nell'uso finale realizzato dal 2021 fino all'anno X-3	Risparmio totale annuo nell'uso finale realizzato nell'anno X-3 ([2])	di cui risparmio realizzato nell'anno X-3 esclusivamente grazie a nuove azioni attuate nell'anno X-3	Risparmio totale cumulativo nell'uso finale realizzato dal 2021 fino all'anno X-3
Obbl.		Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Politica/misura 1	ktep										
Politica/misura 2	ktep										
Aggiungere righe all'occorrenza	ktep										

Legenda: Informazioni relative all'anno civile X-3 (dove X = anno di comunicazione); Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note:

([1]) Lo Stato membro indica se sono incluse le famiglie vulnerabili, comprese quelle in condizioni di povertà energetica e, se del caso, quelle che vivono negli alloggi sociali, scrivendo "Sì" o "No". Per la definizione di "famiglia vulnerabile" si vedano l'articolo 28 della direttiva (UE) 2019/944 e l'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999.

([2]) Risparmio totale annuo nell'uso finale realizzato nell'anno X-3, vale a dire volume di risparmi realizzati grazie a nuove azioni attuate dal 2021 fino all'anno X-4 che continuano a produrre risparmi nell'anno X-3, tenuto conto della durata dei risparmi.»

ALLEGATO VII

«ALLEGATO XIII

PROGRESSI COMPIUTI RIGUARDO AL FINANZIAMENTO

Tabella 1

Progressi compiuti riguardo al finanziamento

Numero della politica/ misura oggetto della comunicazione [1]	Tecnologie/ soluzioni ammissibili	Previsioni di investimento iniziali (EUR)						Investimenti effettivi fino all'anno X-2 (EUR)						Investimenti ancora da realizzare (EUR)						Valuta [2]	Informazioni complementari sugli investimenti [3]	Fonti che forniscono dettagli sugli investimenti	Motivi dello scostamento [4]
		Totale	di cui, pubblici nazionali	RRF dell'UE	altri finanziamenti dell'UE	privati	Anno cui si riferisce il prezzo	Totale	di cui, pubblici nazionali	RRF dell'UE	altri finanziamenti dell'UE	privati	Anno cui si riferisce il prezzo	Totale	di cui, pubblici nazionali	RRF dell'UE	altri finanziamenti dell'UE	privati	Anno cui si riferisce il prezzo				
Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se disp.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se disp.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se disp.	Obbl.	Obbl.	Fac.	Fac.	Obbl. se appl.
Politica/ misura 1 o gruppo di politiche e misure																							
Politica/ misura 2 o gruppo di politiche e misure																							

Aggiungere righe all' occorrenza																							

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile; Fac. = facoltativo.
Note:
([1]) Lo Stato membro indica il numero di tutte le politiche e misure oggetto della comunicazione. Usare righe diverse per ogni politica/misura o per ogni gruppo di politiche e misure.
([2]) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile selezionarne più di una): EUR; BGN; HRK; CZK; DKK; HUF; PLN; RON; SEK.
([3]) Lo Stato membro può fornire ulteriori dettagli sugli investimenti che non è possibile indicare nei campi precedenti.
([4]) Se del caso, lo Stato membro spiega perché gli investimenti effettivi e/o quelli rimanenti differiscono in modo sostanziale dalle ipotesi iniziali.»

ALLEGATO VIII

«ALLEGATO XV

POLITICHE E MISURE PER ELIMINARE GRADUALMENTE LE SOVVENZIONI ENERGETICHE, IN PARTICOLARE PER QUANTO CONCERNE I COMBUSTIBILI FOSSILI, E OBIETTIVI NAZIONALI DI ELIMINAZIONE GRADUALE

Tabella 1

Politiche e misure per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili ([1])

Nome della politica (inglese)	Nome della politica (lingua locale)	**Descrizione** ([2])	Settore ([3])	Scopo ([4])	Vettore ([5])	Categoria ([6])	Periodo di attuazione		Volume della sovvenzione			**Fonte delle informazioni**	**Osservazioni**
							Inizio ([7])	Fine ([8])	X-3 ([9])	X-2 ([9])	Valuta ([10])		
Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se disp.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.
Sovvenzione 1													
Sovvenzione 2													
Aggiungere righe all'occorrenza													

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile.

Note:

([1]) Lo Stato membro include tutte le politiche e le misure che costituiscono sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, indipendentemente dalla forma attraverso la quale è fornito il sostegno. A tal fine, la tabella è precaricata con i dati raccolti a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) 2018/1999, al fine di agevolare la comunicazione. Lo Stato membro conferma o modifica i dati precaricati e spiega le modifiche apportate. Tali modifiche possono includere una breve descrizione di un approccio alternativo per individuare le sovvenzioni energetiche, comprese quelle relative ai combustibili fossili.

([2]) La descrizione include una spiegazione della misura, dei suoi beneficiari e della sua finalità, con particolare attenzione al fatto che essa abbia o meno perseguito obiettivi relativi alla povertà energetica, alla competitività economica dei settori, alla decarbonizzazione o alla sicurezza energetica. Se tale misura è di natura temporanea, la descrizione indica anche se essa contribuisce al raggiungimento degli obiettivi summenzionati in situazioni eccezionali o di crisi.

([3]) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni: Settore dell'energia (se possibile, precisare il sottosettore: ENER-Estrazione di combustibili fossili; ENER-Colture energetiche; ENER-Conversione; ENER-Conversione-Raffinazione; ENER-Conversione-GNL; ENER-Conversione-Cogenerazione; ENER-Conversione-Produzione di energia elettrica; ENER-Conversione-Riscaldamento e raffrescamento; ENER-Conversione-Biocarburanti liquidi; ENER-Conversione-Produzione di biogas; ENER-Conversione-Produzione di idrogeno; ENER-Infrastruttura; ENER-Infrastruttura-Trasmissione/trasporto; ENER-Infrastruttura-Distribuzione; ENER-Infrastruttura-Trasmissione/trasporto e distribuzione; ENER-Infrastruttura-Stoccaggio; ENER-Dismissione di installazioni; ENER-Gestione dei rifiuti; ENER-Mercato al dettaglio); Agricoltura (se possibile, precisare il sottosettore: AGRI-Produzioni vegetali e animali, caccia; AGRI-Silvicoltura e utilizzo di aree forestali; AGRI-Pesca e acquicoltura); Costruzioni; Attività estrattiva; Industria (se possibile, precisare il sottosettore: INDU-Industrie ad alta intensità energetica (settori industriali interessati dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE); INDU-Industrie non ad alta intensità energetica); Trasporti (TRANS-Trasporto aereo; TRANS-Trasporto ferroviario; TRANS-Trasporto su strada; TRANS-Trasporti marittimi e per vie d'acqua; TRANS-Trasporto pubblico); Servizi (settore terziario); Famiglie (se possibile, precisare il sottosettore: Famiglie; HH-Famiglie a basso reddito); Pubblico; Intersettoriale (più settori); Settori economici.

([4]) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile aggiungerne alla voce "Altro"): Sostegno alla domanda di energia; Sostegno all'efficienza energetica; Sostegno alla ristrutturazione industriale; Sostegno alle infrastrutture; Sostegno alla produzione; Altro.

(5) Lo Stato membro sceglie una o più delle opzioni seguenti: Combustibili fossili (se possibile, precisare il sottovettore: FF-Tutti i combustibili fossili; FF-Diversi combustibili fossili; FF-Carbone/lignite; FF-Gas naturale; FF-Gas di miniera; FF-Gas di scisto; FF-Petrolio greggio e LGN; FF-Petrolio e gas; FF-Prodotti petroliferi; FF-PP-Gasolio; FF-PP-Gasolio miscelato; FF-PP-Benzina; FF-PP-Benzina con piombo; FF-PP-Benzina senza piombo; FF-PP-Benzina miscelata; FF-PP-GPL; FF-PP-Cherosene; FF-PP-Combustibili per uso marittimo da fonti fossili; FF-PP-Olio combustibile pesante (HFO); FF-Torba); Tutti i tipi di energia; Calore; energia elettrica; Nucleare; Bioenergia (se possibile, precisare il sottovettore: RES-Biogas; RES-Biomassa e biogas; RES-Biomassa (solida); RES-Biomassa RSU; RES-Biocarburanti liquidi; RES-Biocarburanti liquidi-Biodiesel; RES-Biocarburanti liquidi-Bioetanolo); Fonti rinnovabili/RES (se possibile, precisare il sottovettore: RES-Tutte; RES-Varie; RES-Geotermico; RES-Calore; RES-Idroelettrico; RES-Energia marina; RES-Solare; RES-Eolico; RES-Eolico offshore; RES-Eolico onshore); Idrogeno (se possibile, precisare il sottovettore: FF-Tutti i combustibili fossili; RES-Biogas).

(6) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile aggiungerne alla voce "Altro"): Trasferimenti diretti (se possibile, precisare la sottocategoria: Prestiti agevolati; Sovvenzioni; Altro); Spesa fiscale (Riduzione fiscale; Esenzione fiscale; Rimborso fiscale; Credito fiscale; Deduzione/detrazione fiscale; Altro); Aliquota d'imposta effettiva rispetto a un valore di riferimento; Sottoprezzatura di beni/servizi (se possibile, precisare la sottocategoria: Sottoprezzatura di risorse o terreni di proprietà del governo; Sottoprezzatura di infrastrutture di proprietà del governo; Sottoprezzatura di altri beni o servizi forniti dal governo); Sostegno al reddito o ai prezzi (se possibile, precisare la sottocategoria: Remunerazione della capacità (meccanismi di regolazione della capacità elettrica); Obbligo di miscelazione dei biocarburanti; Quota di rinnovabili con certificati scambiabili; Tariffe di connessione alla rete differenziate; Obblighi di efficienza energetica; Regimi a carico interrompibile; Contratto per differenza; Meccanismi incentivanti (FIP); Tariffe onnicomprensive; Garanzia dei prezzi al consumo (sostegno ai costi); Garanzia dei prezzi al consumo (regolazione dei prezzi); Garanzia dei prezzi alla produzione (regolazione dei prezzi); Altro.

(7) Anno in cui è iniziata l'attuazione della politica che consente la sovvenzione.

(8) Anno in cui termina la politica (non ha più effetto o non è più attuata) e la sovvenzione non può più essere erogata.

(9) Volume della sovvenzione erogata (importo in valuta nominale).

(10) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile selezionarne più di una): EUR; BGN; HRK; CZK; DKK; HUF; PLN; RON; SEK.

Tabella 2

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili ([1])

Obiettivo/i o piano/i nazionale/i per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare ai combustibili fossili	Descrizione	Anno-obiettivo ([2])	Tappe ([3])	Progressi verso il traguardo/ l'obiettivo ([4])	Misure volte a garantire che la graduale eliminazione non ostacoli la sicurezza energetica, la competitività economica, anche in situazioni straordinarie o di crisi, e, in particolare, gli sforzi di riduzione della povertà energetica ([5])	Osservazioni generali
Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Fac.
Obiettivo/piano nazionale 1						
Obiettivo/piano nazionale 2						
Obiettivo/piano nazionale 3						
Aggiungere righe all'occorrenza						

Legenda: Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

Note:

([1]) Lo Stato membro comunica tutti gli obiettivi per eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili e altre sovvenzioni energetiche. Nella colonna "Descrizione" lo Stato membro dovrebbe indicare se l'obiettivo è sancito nella legislazione e nel qual caso fornire gli estremi degli atti di legge.

Se non ha fissato alcun obiettivo, lo Stato membro riferisce in merito a eventuali piani di assumersi un impegno o fissare un obiettivo di graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche. Nella colonna "Descrizione" dovrebbe includere una breve descrizione del piano e precisare quando prevede che l'impegno acquisti efficacia.

([2]) Lo Stato membro indica l'anno in cui dovrebbe essere raggiunto l'obiettivo.

([3]) Lo Stato membro indica eventuali tappe quantitative, ad es. eliminazione del 50 % entro il 2024, del 100 % entro il 2026.

([4]) Se applicabile, lo Stato membro riferisce in merito ai progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi e le tappe.

([5]) Lo Stato membro comunica eventuali misure adottate per garantire che la graduale eliminazione delle sovvenzioni non ostacoli gli sforzi a favore della riduzione della povertà energetica, della sicurezza economica e della competitività. In particolare lo Stato membro indica se sono state elaborate stime degli impatti economici e di altro tipo che la graduale eliminazione delle sovvenzioni ai combustibili fossili potrebbe sortire sulle famiglie in condizioni di povertà energetica, nonché quali politiche o misure sono state predisposte o proposte per attenuare tali impatti (ad esempio sostegno alla ristrutturazione energetica delle abitazioni e alle tecnologie ad alta efficienza energetica, quali pompe di calore elettriche e isolamento delle abitazioni).»

ALLEGATO IX

«ALLEGATO XVI

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AGGIUNTIVI RIGUARDO ALL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Tabella 1

Funzionamento del sistema di garanzie di origine per l'energia elettrica, il gas e il riscaldamento e raffrescamento da rinnovabili

Elemento	Specifica	Unità	Anno	
			X-3	X-2
Energia elettrica				
Garanzie di origine – rilasciate ([1])	Obbl. se appl.	MWh		
Garanzie di origine – annullate ([2])	Obbl. se appl.	MWh		
Gas				
Garanzie di origine – rilasciate	Obbl. se appl.	MWh		
Garanzie di origine – annullate	Obbl. se appl.	MWh		
Riscaldamento/raffrescamento				
Garanzie di origine – rilasciate	Obbl. se appl.	MWh		
Garanzie di origine – annullate	Obbl. se appl.	MWh		
Misure adottate per assicurare l'affidabilità	Obbl. se appl.	Non pertinente		
Misure adottate per proteggere il sistema contro la frode	Obbl. se appl.	Non pertinente		

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile

Note:

([1]) Numero di garanzie di origine in MWh rilasciate per l'energia prodotta da fonti rinnovabili nello Stato membro durante il periodo di comunicazione, in base al momento di produzione dell'energia.

([2]) Numero di garanzie di origine in MWh da fonti rinnovabili di energia annullate per l'energia consumata nello Stato membro durante il periodo di comunicazione.

Tabella 2

Variazioni del prezzo dei prodotti e dell'uso del suolo legate all'uso della biomassa e di altre forme di energia da fonti rinnovabili

Indicare le variazioni del prezzo dei prodotti e dell'uso del suolo nello Stato membro legate al maggiore uso della biomassa e di altre forme di energia da fonti rinnovabili ([1]) ([2])	Obbl. se appl.	

Legenda: Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.
Note:
([1]) Variazioni del prezzo dei prodotti a livello nazionale (o subnazionale, se applicabile). Le variazioni includono qualsiasi variazione dei prezzi connessa alle colture alimentari e foraggere (rincari dei prodotti alimentari/foraggeri dovuti a un maggior uso di energia per le stesse materie prime). Includono altresì qualsiasi variazione dei prezzi connessa all'aumento della domanda di biomassa forestale per usi energetici (vale a dire le variazioni dei prezzi dei prodotti realizzati a partire da rifiuti e residui dovute a un maggior uso di energia e a una maggiore concorrenza per le materie prime).
([2]) Per le variazioni dell'uso del suolo, indicare solo la variazione effettiva nei terreni adibiti alla biomassa consumata a scopi energetici, non di tutti i terreni agricoli.

Tabella 3

Stima della produzione eccedentaria di energia da fonti rinnovabili rispetto alla traiettoria nazionale verso l'obiettivo per il 2030

Elemento	Specifica	Unità	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Stima della produzione eccedentaria da fonti rinnovabili domestiche (A)	Obbl. se appl.	ktep									
Stima della produzione da progetti comuni tra Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi conteggiata ai fini del contributo nazionale all'obiettivo per il 2030 (B)	Obbl. se appl.	ktep									
Stima della produzione da regimi di sostegno comuni conteggiata ai fini del contributo nazionale all'obiettivo per il 2030 (C)	Obbl. se appl.	ktep									
Stima della produzione eccedentaria complessiva (esclusi futuri trasferimenti statistici) (= A+B+C)	Obbl. se appl.	ktep									
Stima del deficit di produzione da fonti rinnovabili interne (D)	Obbl. se appl.	ktep									

Legenda: Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile

Tabella 4

Sviluppo tecnologico e impiego di biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001

Informazioni sullo sviluppo tecnologico e l'impiego di biocarburanti nello Stato membro ottenuti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 (1)	Obbl.	

Legenda: Obbl. = obbligatorio.
Note:
(1) Le informazioni sull'impiego possono essere comunicate come capacità installata e produzione effettiva dei vari biocarburanti avanzati basati su diverse tecnologie e includere il numero di impianti e il tipo di materia prima. Le informazioni sullo sviluppo possono comprendere un elenco dei diversi percorsi tecnologici e una breve descrizione qualitativa dello stato di avanzamento (fase di sviluppo, vicinanza al debutto sul mercato, sviluppi recenti, investimenti).

Tabella 5

Impatto stimato della produzione o dell'uso di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa sulla biodiversità, sulle risorse idriche, sulla disponibilità e la qualità dell'acqua, sul suolo e sulla qualità dell'aria

Elemento	Produzione di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa				Uso di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa			
	Impatto stimato della produzione di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa (1)	Unità	Periodo di tempo	Descrizione dei metodi di stima dell'impatto (1)	Impatto stimato dell'uso di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa (1)	Unità	Periodo di tempo	Descrizione dei metodi di stima dell'impatto (1)
	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.
Biodiversità								
Risorse idriche (acque sotterranee e superficiali) e disponibilità idrica								
Suolo								
Qualità dell'aria								

Legenda: Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile.
Note:
(1) Gli impatti stimati e i metodi utilizzati possono essere descritti sia quantitativamente che qualitativamente. In caso di descrizione quantitativa precisare l'unità e il periodo di tempo cui si riferiscono gli impatti.

Tabella 6

Casi osservati di frode nella catena di custodia dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa

Casi osservati di frode nella catena di custodia dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa	Obbl. se appl.	

Legenda: Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile

Tabella 7

Quota di rifiuti biodegradabili destinati alla produzione di energia nei termovalorizzatori

		Anno	
		X-3	X-2
Sono in funzione termovalorizzatori? ([1])	Obbl. se appl.		
Se sì			
Quota di rifiuti biodegradabili usati (%)	Obbl. se appl.		
Metodologia di stima della quota	Obbl. se appl.		
Misure adottate per migliorare e verificare le stime	Obbl. se appl.		

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile
Note:
([1]) Lo Stato membro sceglie tra: Sì; No.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1807/oj

Tabella 8

Quantità di biomassa solida utilizzata per la produzione di energia

Elemento	Specifica	Unità	Anno	
			X-3	X-2
1) Settore della trasformazione (totale) (1)	Obbl.	TJ potere calorifico netto		
a) Energia elettrica (1)	Obbl.	TJ potere calorifico netto		
b) Cogenerazione di calore ed energia elettrica (1)	Obbl.	TJ potere calorifico netto		
c) Energia termica (1)	Obbl.	TJ potere calorifico netto		
2) Consumo di energia finale nel settore dell'energia (2)	Obbl.	TJ potere calorifico netto		
3) Consumo di energia finale nel settore dell'industria (2)	Obbl.	TJ potere calorifico netto		
4) Consumo di energia finale nel settore residenziale (2)	Obbl.	TJ potere calorifico netto		
5) Consumo di energia finale – altri settori (2)	Obbl.	TJ potere calorifico netto		

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio

Note:

(1) Quantità di biomassa (biocarburanti solidi) utilizzata come fattore produttivo di trasformazione per la generazione di energia elettrica e termica nelle relative categorie di unità di produzione (solo energia elettrica, cogenerazione ed energia termica), comprese le perdite di trasformazione.

(2) Consumo di energia finale nel settore indicato. La voce "Altro" comprende, tra l'altro, l'agricoltura, la silvicoltura e i servizi commerciali/pubblici.

Tabella 9

Importazioni ed esportazioni di combustibili rinnovabili di origine non biologica

	Specifica	*Descrizione*
Quantità di combustibili rinnovabili di origine non biologica che si prevede di importare	Obbl.	
Quantità di combustibili rinnovabili di origine non biologica che si prevede di esportare	Obbl.	
Contributo previsto alla strategia dell'Unione per l'idrogeno importato e prodotto internamente (a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001)	Obbl.»	

ALLEGATO X

«ALLEGATO XVII

Obblighi di comunicazione aggiuntivi riguardo all'efficienza energetica

Tabella 1

Numero di audit energetici condotti negli anni X-3 e X-2, numero totale stimato di grandi imprese nel territorio dello Stato membro cui si applica l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE e numero di audit energetici condotti in tali imprese negli anni X-3 e X-2

Elemento	Specifica	Unità	Anno	
			X-3	X-2
Numero totale di audit energetici condotti	Obbl.	Numero		
Numero di grandi imprese obbligate ([1]) cui si applica l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE	Obbl.	Numero		
Numero di audit energetici condotti nelle grandi imprese obbligate cui è applicabile l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE	Obbl.	Numero		

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.

Note:

([1]) La definizione delle imprese cui è applicabile l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE si basa sulla definizione di piccola e media impresa (PMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Tabella 2

Numero di audit energetici e di sistemi di gestione dell'energia attuati negli anni X-3 e X-2. Inoltre, numero totale stimato di imprese obbligate presenti nel territorio cui è applicabile l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE e l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2023/1791 e numero di sistemi di gestione dell'energia, sistemi di gestione ambientale e audit energetici attuati in tali imprese negli anni X-3 e X-2

Elemento	Specifiche	Unità	Anno	
			X-3	X-2
Numero totale di audit energetici condotti	Obbl.	Numero		
Numero di imprese obbligate cui è applicabile l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791 ([1])	Obbl.	Numero		
Numero di audit energetici condotti nelle imprese obbligate cui è applicabile l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791 ([1])	Obbl.	Numero		
Numero totale di sistemi di gestione dell'energia attuati ([2])	Fac.	Numero		
Numero di imprese obbligate cui è applicabile l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791 ([2])	Fac.	Numero		
Numero di sistemi di gestione dell'energia (e di sistemi di gestione ambientale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 11) nelle imprese obbligate cui è applicabile l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791 ([2])	Fac.	Numero		

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.
Note:
([1]) Per il 2025, comunicazione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE
([2]) Applicabile a partire dal 2027, obbligatorio a partire dal 2029, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791

Tabella 3

Superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 250 m² di proprietà delle amministrazioni centrali degli Stati membri o da esse occupati che, al 1º gennaio degli anni X-2 e X-3, non soddisfacevano i requisiti di prestazione energetica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE

Elemento	Specifica	Unità	Indicatori al 1º gennaio dell'anno X-3	Indicatori al 1º gennaio dell'anno X-2	Informazioni supplementari
Superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 250 m² di proprietà delle amministrazioni centrali degli Stati membri o da esse occupati	Fac.	m²			
Superficie coperta totale degli edifici che non soddisfacevano i requisiti di prestazione energetica	Obbl.	m²			

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Fac. = facoltativo.

Tabella 4

Coefficienti di conversione e fattori di energia primaria di cui alla nota (3) dell'allegato IV della direttiva 2012/27/UE o all'articolo 31 della direttiva (UE) 2023/1791

Elemento	Specifica	Unità	Nome del fattore o del coefficiente	Indicatore	Note metodologiche (1)
Fattore di energia primaria nazionale per l'energia elettrica	Obbl.	Numero	Fattore di energia primaria per l'energia elettrica		
Fattore nazionale di energia primaria per altri vettori energetici (2)	Fac.	Numero			
Coefficienti di conversione o poteri calorifici netti diversi dal valore di base fornito, a norma della direttiva (UE) 2023/1791 (3)	Obbl. se appl.	Numero			

Legenda: Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.
Note:
(1) Lo Stato membro fornisce ulteriori informazioni metodologiche relative alla metodologia di calcolo e ai dati sottostanti.
(2) È possibile aggiungere e specificare ulteriori vettori energetici.
(3) È possibile aggiungere e specificare ulteriori coefficienti di conversione o poteri calorifici netti.

Tabella 5

Link a un sito che permetta di consultare gli elenchi o l'interfaccia dei fornitori di servizi energetici di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2012/27/UE o all'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1791

Link a un sito contenente gli elenchi o l'interfaccia dei fornitori di servizi energetici di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2012/27/UE o all'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1791	Obbl.	
Ulteriori dettagli o osservazioni sui dati	Fac.	

Legenda: Obbl. = obbligatorio; Fac. = facoltativo.

Tabella 6

Superficie coperta totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati con superficie coperta utile totale superiore a 250 m² di proprietà di enti pubblici

Elemento	Specifica	Unità	Al 1º gennaio 2024
Superficie coperta totale degli edifici aventi una superficie coperta utile totale superiore a 250 m² che sono di proprietà degli enti pubblici e che, al 1º gennaio 2024, non sono edifici a energia quasi zero (scenario di base)	Obbl.	m²	
Alloggi sociali pubblici inclusi nello scenario di base	Obbl. se appl.	m²	
Alloggi sociali pubblici esclusi dallo scenario di base	Obbl. se appl.	m²	
Link all'inventario degli edifici pubblici (articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2023/1791)	Obbl.	link	

Legenda: Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Tabella 7

Superficie coperta totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici dello Stato membro ristrutturati, di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1791

Elemento	Specifica	Unità	Indicatori al 1º gennaio dell'anno X-3	Indicatori al 1º gennaio dell'anno X-2	Informazioni supplementari
Superficie coperta totale degli edifici aventi una superficie coperta utile totale superiore a 250 m², che sono di proprietà degli enti pubblici e che sono stati ristrutturati per trasformarli in edifici a energia quasi zero in un dato anno	Obbl. se appl.	m²			
Superficie coperta totale degli edifici aventi una superficie coperta utile totale superiore a 250 m² che sono di proprietà degli enti pubblici e che sono stati ristrutturati per trasformarli in edifici a emissioni zero in un dato anno	Obbl. se appl.	m²			
Superficie coperta totale degli edifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), b), o c), per i quali esistono requisiti meno stringenti e aventi una superficie coperta utile totale superiore a 250 m², che sono di proprietà degli enti pubblici e che sono stati ristrutturati secondo tali requisiti meno stringenti in un dato anno	Obbl. se appl.	m²			
Volume di risparmi energetici realizzati grazie alla ristrutturazione di edifici negli anni X-3 e X-2	Fac.	ktep			

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

Tabella 8

Volume di risparmi energetici negli edifici ammissibili di proprietà degli enti pubblici di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 ([1])

Elemento	Specifica	Unità	Indicatori al 1° gennaio dell'anno X-3	Indicatori al 1° gennaio dell'anno X-2	Informazioni supplementari
Stima del risparmio energetico che sarebbe generato dall'applicazione dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 4, della direttiva sull'efficienza energetica usando appropriati valori standard per il consumo energetico di edifici di riferimento degli enti pubblici prima e dopo la ristrutturazione per trasformarli in edifici a energia quasi zero in un dato anno ([2]).	Obbl. se appl.	Unità di energia			
Risparmi energetici conseguiti negli edifici di proprietà degli enti pubblici a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva sull'efficienza energetica	Obbl. se appl.	Unità di energia			
Numero di passaporti di ristrutturazione rilasciati per edifici di proprietà degli enti pubblici che devono essere ristrutturati entro il 2040	Fac.	Numero			
Superficie coperta totale degli edifici di proprietà degli enti pubblici per i quali sono stati introdotti passaporti di ristrutturazione e che devono essere ristrutturati entro il 2040	Obbl. se appl.	m^2			
Superficie coperta totale degli edifici di proprietà degli enti pubblici per i quali non sono stati introdotti passaporti di ristrutturazione e che devono essere ristrutturati entro il 2040	Fac.	m^2			
La superficie coperta totale degli edifici che sono di proprietà degli enti pubblici e che sono stati ristrutturati per trasformarli in edifici a energia quasi zero in un dato anno	Obbl. se appl.	m^2			
Superficie coperta totale degli edifici che sono di proprietà degli enti pubblici e che sono stati ristrutturati per trasformarli in edifici a emissioni zero in un dato anno	Obbl. se appl.	m^2			

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

Note:

([1]) Lo Stato membro riferisce in merito alle politiche e misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2023/1791/UE.

([2]) Il volume di risparmi energetici può essere stimato: è possibile comunicare risparmi previsti, misurati, di scala o stimati per sondaggio.»

ALLEGATO XI

«ALLEGATO XIX

POVERTÀ ENERGETICA

Tabella 1

Informazioni quantitative sul numero di famiglie in condizioni di povertà energetica

Numero di famiglie in condizioni di povertà energetica	Unità ([1])	Anno di riferimento ([2])	Anno di pubblicazione	Indicatore o indicatori utilizzati per valutare il numero di persone in condizioni di povertà energetica	Descrizione nel caso in cui il numero risulti significativo
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.

Legenda: Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile

Note:

([1]) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile aggiungerne alla voce "altro"): valori assoluti; %; altro.

([2]) Lo Stato membro può decidere di comunicare le informazioni per un periodo di riferimento (ad esempio media di tre anni).

Tabella 2

Comunicazione relativa agli indicatori e ai traguardi nazionali relativi alla povertà energetica

Indicatore ([1])	Descri-zione	Valore unitario	Valori passati		L'indicatore è associato a un traguardo? (SI/NO)	Traguardo quantificato (numero/percentuale) dell'obiettivo (se applicabile)	Progressi verso il traguardo (se applicabile)			Commento ([2])	Fonte dei dati	Metodologia (se pertinente)
			x-2	x-3			Anno-obiettivo	Anno di base	Valore nell'anno di base			
	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Indicatore (1)												
Indicatore (2)												
Indicatore (3)												
Indicatore (4)												
Aggiungere righe all'occorrenza												

Legenda: Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note:

([1]) Oltre agli indicatori di riferimento e ad altri indicatori di povertà energetica, lo Stato membro può comunicare informazioni su altri indicatori che integrano la valutazione della povertà energetica, tra cui ad esempio il reddito delle famiglie, l'accessibilità economica dei servizi energetici, le condizioni delle abitazioni e gli apparecchi domestici, nonché indicatori complementari/indiretti utili ad approfondire l'analisi delle possibili cause di povertà energetica. Gli indicatori possono essere desunti dalla banca dati dell'Osservatorio del parco immobiliare.

([2]) Lo Stato membro può illustrare i progressi compiuti verso il traguardo/l'indicatore nazionale di riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica. Se del caso lo Stato membro include informazioni sulle tendenze generali o sugli effetti di altri programmi o di altre politiche che potrebbero incidere sull'indicatore/sui progressi nel raggiungimento del traguardo.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1807/oj

Tabella 3

Informazioni sulla definizione nazionale di povertà energetica

Definizione nazionale di povertà energetica	Anno di pubblicazione	Anno di ultima modifica	Riferimento alla pubblicazione ([1])
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.

Legenda: Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile

([1]) Lo Stato membro indica l'articolo o la disposizione contenente la definizione, unitamente al link o al riferimento alla Gazzetta ufficiale.»

ALLEGATO XII

«*ALLEGATO XXII*

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

Tabella 1

Informazioni sull'attuazione delle raccomandazioni

Raccomanda-zione	Categoria di raccomanda-zione ([1])	Politiche e misure adottate o che si intende adottare e attuare in risposta alla raccomandazione	Calendario dettagliato di attuazione	Motivi della mancata attuazione della raccomandazione o di una parte sostanziale della stessa
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Raccomandazione 1				
Raccomandazione 2				
Aggiungere righe all'occorrenza				

Legenda: Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.
Note:
([1]) Elenco di categorie fornito nella versione elettronica della tabella.»

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1807/oj